

*Congregazione  
per gli Istituti di Vita Consacrata  
e le Società di Vita Apostolica*

**Prot. n. T. 66 - 1994**

## **DECRETO**

*Il Superiore Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari, detti Teatini, con mandato del Capitolo Generale, celebrato nell'anno 1991, ha inoltrato richiesta affinché nel testo delle Costituzioni, già approvate nell'anno 1984, possano essere inserite alcune modifiche.*

*La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, viste ed esaminate attentamente dette modifiche, col presente Decreto le conferma ed approva tali e quali sono contenute nel testo conservato nel proprio archivio, a norma di Diritto.*

*Nessun parere contrario.*

Roma, 8 luglio 1994

Edoardo Card. Martinez  
Prefetto

Jesus Torres, C.M.F.  
Sottosegr.

## **BREVE PROSPETTO STORICO**

Fin dalle origini della Chiesa ci furono uomini e donne che vollero seguire e imitare Cristo più da vicino con la pratica dei Consigli evangelici.

Tra le famiglie religiose che lo Spirito Santo suscita sempre nella Chiesa e che la Chiesa stessa, con la sua autorità, approva canonicamente, si deve collocare l'Ordine dei Chierici Regolari, detti Teatini, fondato da S. Gaetano, insieme a Gian Pietro Carafa - in seguito Papa Paolo IV-, Bonifacio de' Colli e Paolo Consiglieri. Tale fondazione, dopo l'emissione della professione solenne nella Basilica Vaticana di S. Pietro Apostolo, che avvenne il 14 settembre 1524, meritò da Urbano VIII il titolo di *singolare e nobilissimo vanto della Chiesa*.

Veniamo chiamati *Teatini* dal vescovo di Chieti (Teate) Gian Pietro Carafa, che fu il primo Preposito del nuovo Ordine.

Questa originaria comunità, composta dai quei quattro ecclesiastici che erano membri della Compagnia del Divino Amore, nata a Roma come centro e cenacolo della riforma evangelica, venne costituita da Clemente VII col Breve Pontificio "*Exponi nobis*" del 24 giugno 1524. Successivamente, poi, la Congregazione dei Chierici Regolari fu approvata e confermata dallo stesso pontefice con la Bolla "*Dudum pro parte vestra*" il 7 marzo 1533.

La Congregazione dei Teatini, cronologicamente parlando, fu il primo di quegli Istituti che ebbero parte importante nella Riforma della Chiesa nel secolo XVI e che aprirono la strada a quel rinnovamento che poi fu sancito dal Concilio di Trento.

Come norma fondamentale ed indiscussa di vita, i nostri Fondatori adottarono la stessa regola che nostro Signore Gesù Cristo lasciò ai suoi discepoli: il Vangelo.

Deposti gli abiti prelatizi, rinunciato ai benefici ecclesiastici e ai propri beni, i nostri Padri, come veri poveri di Cristo Signore, abbandonarono ogni cosa per Lui; anzi, confidando nella Divina Provvidenza, stabilirono di vivere senza chiedere elemosine, senza possedere beni o rendite annue, ma solo con i proventi del proprio ministero pastorale e con le offerte spontanee dei fedeli.

Il loro stile di vita, *in comune e del comune*, prendeva esempio e modello dalla vita dei Discepoli del Signore del tempo della nascente Chiesa apostolica.

A queste norme, i nostri Padri aggiungevano una scrupolosa osservanza dei Sacri Canonici e degli Statuti o Costituzioni che, man mano, si davano secondo la facoltà loro concessa dal Sommo Pontefice.

Soltanto nel 1604 veniva reso pubblico il primo Codice di leggi del nostro Istituto, poi canonicamente approvato, con la Lettera apostolica "*Etsi ex debito*", da Clemente VIII, il 28 luglio 1604.

Pertanto, tutti i religiosi della nostra Congregazione sono legati tra loro dalla Professione, e in particolare, da quella solenne.

Ad imitazione dello spirito del Padre S. Gaetano, i religiosi Teatini abbracciano la professione dei Consigli evangelici come la via più sicura e spedita per raggiungere la perfezione della carità e della santità sacerdotale, ed altresì per incrementare, nel limite del possibile, l'impegno apostolico.

Inoltre, questa nostra vita consacrata, mediante la professione dei consigli evangelici, avrà un più efficace aiuto nel perfezionamento della stessa vita comune; la quale, poi, viene favorita e rafforzata sia con la preghiera comune di tutti i religiosi - la cui massima espressione è la celebrazione del Mistero Eucaristico - sia con la carità generosa verso tutti i fratelli.

Possiamo quindi essere certi che, anche nel nostro tempo, lo spirito di S. Gaetano, nostro Padre, continuerà ad essere presente nella Chiesa di Cristo, sempre bisognosa di rinnovamento, tanto più efficacemente quanto più costante sarà, nella nostra famiglia religiosa, la preoccupazione di attingere alle sorgenti genuine della perfezione cristiana.

## PROEMIO

### I. SCOPO E NATURA DELL' ORDINE

1. I nostri Fondatori, desiderosi di servire Dio con maggiore serenità d'animo, mossi da divina ispirazione, decisero di emettere i tre voti sostanziali della vita religiosa, cioè povertà, castità, obbedienza e vestendo il solito e comune abito clericale, di abitare insieme, vivendo *in comune e del comune*, nell'umile e devoto servizio di Dio, nella misura da Lui stesso data. Conducendo una vita clericale in umile e immediata dipendenza e speciale protezione del Romano Pontefice e della Sede Apostolica, decretarono di dedicarsi alla predicazione della Parola di Dio, all'ascolto delle confessioni e agli studi della Sacra Teologia e dei Sacri Canoni, per il progresso delle loro anime e di quelle degli altri fedeli.

2. Questo stile di vita, tratto dalla forma di vita degli Apostoli, come è scritto negli Atti, confermato da Clemente VII e da altri sommi Pontefici, assimilato dagli usi e dalla tradizione dei nostri Padri, conservato fino ad oggi dai Nostri nelle Costituzioni, è sembrato conveniente revisionarlo accuratamente, in ottemperanza alle ultime disposizioni della Sede Apostolica, perchè ogni religioso teatino sappia ciò che deve o non deve fare.

### II. L'OSSERVANZA DELLE NOSTRE LEGGI

3. Nello scrivere ed esporre queste cose, intendiamo non solo che si osservi fedelmente quanto stabilito dalla legge naturale, da quella evangelica e dai sacri canoni ma anche perchè, rafforzati dal vincolo dei tre voti e da queste Costituzioni religiose, con l'aiuto di Dio, possiamo più facilmente aderire alla via della perfetta carità (cf. c. 598 § 2).

4. Poichè dunque questo nostro stile di vita religioso si basa sugli Atti degli Apostoli e sui Sacri Canoni della Chiesa, il Codice delle Costituzioni è soggetto, come ogni legge Canonica, a continua revisione e aperto ai segni dei tempi. Solo il Capitolo Generale, però, ha l'autorità di emanare nuove leggi e di abrogare le vecchie a norma dell'articolo 180 delle Costituzioni. Il Codice poi di queste nostre medesime Costituzioni, in cui si fondono elementi spirituali e giuridici, approvato dalla competente Autorità Ecclesiastica, può essere modificato soltanto con il consenso della stessa Autorità (cf. c. 587 § 2 e 3). L'interpretazione autentica delle Costituzioni spetta sempre alla S. Sede.

5. Per salvaguardare la serenità e la tranquillità delle coscienze, dichiariamo, tuttavia, che pur rimanendo la sanzione, nè le Costituzioni, nè altre nostre regole sono vincolanti come peccato, a meno che non si tratti di un precetto o di disprezzo. D'altra parte non abbiamo alcun precetto al di fuori della legge naturale o divina, della legge ecclesiastica o dei tre voti religiosi. Ai Superiori della nostra Congregazione tuttavia non manca l'autorità di obbligare sotto colpa, specialmente per cose gravi e se l'ordine è espresso con le parole: "comandiamo in virtù di santa obbedienza". Stiano tuttavia attenti i Superiori a non comandare nulla imprudentemente, e si astengano dai troppi precetti per evitare interiori turbamenti ai confratelli.

6. Perché le Costituzioni siano ben ricordate e quotidianamente meglio osservate, siano lette almeno una volta all'anno nella comunità. I Superiori non possono concedere ad alcun religioso dispense generali riguardo alle disposizioni delle Costituzioni; in caso di vera necessità e in materia disciplinare, possono concedere, al singolo religioso e per quella circostanza, la dispensa richiesta. Tutte queste cose siano valutate nel Signore, tenendo presente le disposizioni canoniche per evitare di andare oltre i propri poteri in cose che richiedono l'autorità superiore. A tutti quelli che abbracceranno questa regola, auguriamo pace e misericordia.

## **PARTE PRIMA**

### **I CHIERICI REGOLARI NELLA CHIESA**

#### **CAPITOLO I**

##### **VITA FRATERNA IN COMUNE**

7. La vita fraterna in comune, con la quale, sia chierici che laici, siamo radunati in Cristo come in una speciale famiglia, deve essere pervasa da tanta carità, che realizzando in casa lo stesso stile di vita, diveniamo tutti imitatori di quelli di cui si legge che ebbero un cuore solo e un'anima sola, nonché dei nostri Fondatori che a quella vita apostolica si ispirarono (cf. cc. 602 e 607 § 2).

8. Questa carità, come dice s. Agostino, è particolarmente salvaguardata se i voti, la professione e la religione tutta sono al servizio della carità; ferire la carità è lo stesso che offendere Dio; è stata tanto raccomandata da Cristo e dagli Apostoli che se manca essa, c'è il vuoto; se è presente, vi è tutto.

9. Nelle nostre comunità vi sia il vero amore fraterno, affinché la vita comune diventi per tutti un aiuto reciproco per realizzare ciò che è più importante e utile: è questa la forza dei voti e il fine dei consacrati. Per questo fine noi viviamo insieme nel nome di nostro Signore Gesù Cristo e in modo tanto stretto che, come disse il fondatore del nostro Ordine, s. Gaetano, nè luoghi, né morte possono spezzare questo vincolo.

10. E poiché lo stesso Cristo Signore è presente misticamente in ogni fratello, vi sia fra tutti un reciproco rispetto per realizzare ogni cosa ordinatamente secondo il pensiero dell'Apostolo. Sulle nostre labbra non compaia neppure una minima mormorazione o diffamazione; sopportiamo pazientemente gli uni i difetti degli altri, portando gli uni i pesi degli altri, con carità sincera e con evangelica mansuetudine, come conviene a persone che sono state messe insieme e sono governate dalla divina Provvidenza, secondo gli scritti dei nostri Maggiori.

11. Non vi sia tra noi altra differenza o modo di vivere di quello comandato dal precetto dell'amore di Dio o dalla Legge della Chiesa.

12. Perciò, per il posto o l'ordine di importanza, tra noi, viga la regola della libertà evangelica che deve essere osservata ovunque. Ma se per buoni motivi si deve osservare la precedenza, allora al Preposito Generale spetta il primo posto in tutto l'Ordine, al Preposito Provinciale nella sua Provincia, al Preposito Locale nella sua casa e a seguire i rispettivi Vicari, quindi gli altri Sacerdoti e Diaconi, secondo l'ordine della professione, gli altri Professi, secondo il proprio ordine, i Novizi e infine i Postulanti.

13. Nessun chierico o laico si allontani dalla casa senza il permesso del Preposito. Ma se si tratta di una assenza prolungata il Superiore Maggiore, col consenso del suo consiglio e per giusto motivo, può concedere al religioso di dimorare fuori dalla casa dell'Istituto, per non più di un anno, eccetto il caso di malattia, di studio, o di apostolato per conto dell'Istituto (cf. c. 665 § 1).

14. Si deve sempre avere rispetto per il silenzio, che è custode della Religione. Quando siamo in casa, in Chiesa, in sagrestia, nei luoghi comuni, si cerchi di parlare a bassa voce.

15. Per far crescere e conservare lo spirito della famiglia, tutti si sottomettano alla regolare disciplina e ai lavori della comunità; ci sia lo sforzo di partecipare ad un'unica mensa, contenti del comune, senza particolarità e ricercatezza di cibo o vestito; ciascuno consideri la propria camera come un porto in cui rifugiarsi; i mezzi di comunicazione sociale siano usati con misura, discrezione e prudenza. In tutte le nostre case vi sia sempre un luogo riservato per i soli religiosi (cf. cc. 666 - 667 § 1).

## CAPITOLO II

### I TRE VOTI RELIGIOSI

16. I tre voti religiosi, con i quali ci siamo offerti al Dio Altissimo, dobbiamo osservarli con santità e fedeltà immutabile. Per questo plaudiamo a coloro che, sull'esempio dei nostri Padri, prima di andare a letto, genuflessi davanti a Dio, rinnovano la loro professione.

#### La castità

17. Il voto di castità, abbracciato per il Regno dei cieli, comporta l'impegno della perfetta continenza nel celibato. Per cui avendo consacrato a Dio il corpo e la mente, manteniamoci limpidi nello sguardo, nel muoverci, nel parlare e nella compostezza di tutta la persona per mostrarci a tutti, già in terra, come testimoni luminosi della futura risurrezione (cfr. c. 599).

18. Coscienti tuttavia di portare questo dono prezioso in vasi di creta, ciascuno sostenga questa lotta con forte umiltà e con umile fermezza, come diceva il nostro Padre San Gaetano; si impegni dunque a crocifiggere la propria carne con i suoi vizi e concupiscenze; innalzi, assiduamente, preghiere e suppliche a Colui che può farci realizzare la speranza promessaci; viva, con intimo fervore di spirito, il mistero eucaristico; abbia filiale devozione verso la Beata Maria Vergine; e non trascuri quei mezzi naturali che giovano alla salute del corpo e dello spirito. Così facendo, quasi per un innato istinto spirituale, viene respinto tutto ciò che è nocivo e pericoloso, mentre bisogna ricordare che la castità ha maggiore possibilità di riuscita quando tra i membri della Comunità vige un intenso amore fraterno.

#### La povertà

19. La povertà, che è la via più agevole per arrivare a Dio e il più grande e sicuro sostegno per la famiglia religiosa di Cristo, dev'essere praticata in pubblico e in privato. Il voto di povertà, a norma delle Costituzioni, *comporta la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni* (cf. c. 600). Perciò, nessuno abbia assolutamente nulla di proprio, ma tutti vivano *in comune e del comune*.

20. Quando i Nostri emettono la prima professione, mossi dallo spirito evangelico, affidino liberamente a chi vogliono l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei propri beni. Tutti poi, sia chierici che laici, prima della professione perpetua, rinunzino, con effetti possibilmente anche civili, a tutti i loro beni, per vivere da veri poveri di Cristo, davvero bisognosi, come i nostri Fondatori, non avendo sotto il cielo nient'altro che la nostra povertà evangelica, fondata solo sull'amore e sulla Provvidenza di Dio (cf. c. 668 & 1 e 4).

21. Le offerte ed ogni altro bene, dati ai Nostri, da parenti o estranei, a qualsiasi titolo, siano messi in comune. Nessuno, senza il permesso e il beneplacito del Superiore, usi per sé le offerte ricevute, né trattenga, depositata presso estranei, qualsiasi di queste cose, senza l'approvazione del Superiore: il contrario significherebbe diventarne proprietari. Ciò che viene dato ad uno dal Superiore, non sia dato ad un altro senza il suo permesso.

22. Tutto ciò che il religioso guadagna per sua iniziativa o per conto dell'Istituto, lo guadagna per l'Istituto. E tutto ciò che gli può entrare per pensione, sovvenzione o assicurazione, a qualsiasi titolo, tutto viene acquisito dall'Istituto.

23. La povertà, inoltre, sia visibile nelle singole stanze, nelle vesti e nelle suppellettili di ognuno. Da noi non è stabilito alcun colore o forma determinata nei vestiti o nell'abito religioso, né ci sono divieti a riguardo; è importante per noi essere sempre dignitosi come si addice a dei chierici. L'abito che portiamo, perciò, sia il segno della nostra consacrazione e testimonianza di povertà, secondo le norme emanate dalle Conferenze Episcopali e le valide consuetudini dei luoghi in cui viviamo (cf. cc. 284 e 669).

24. Nel mangiare, osserviamo, attentamente, la frugalità e la sobrietà, che sono proprie della povertà; e rispettiamo, diligentemente, i digiuni prescritti dalla Chiesa.

25. Sebbene né la Professione, né i Sacri Canonici ci vietano di possedere in comune rendite annue, tuttavia, per restare liberi da ogni vincolo, asteniamocene spontaneamente, in modo che, non condizionati dagli affari secolari, possiamo imitare la povertà di Cristo Signore, degli Apostoli e di tutti coloro che, come si legge negli Atti, erano un cuor solo e un'anima sola, ricordando sempre: *Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo o che cosa berremo, il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno.*

26. Noi chierici dobbiamo vivere dell'Altare e del Vangelo e di quanto spontaneamente ci viene offerto dai fedeli, senza chiedere alcuna elemosina ai secolari, né direttamente, né tramite altri; tutta la nostra speranza deve essere posta nelle parole di Cristo Signore che dice: *Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta.*

## **L'obbedienza**

27. Ognuno di noi deve osservare, ed in essa eccellere, l'obbedienza, scelta nella sequela di Cristo, fattosi obbediente fino alla morte. Diceva S. Gaetano: *nell'obbedienza e nella morte di me stesso sta la gloria del mio Creatore.*

28. Al Romano Pontefice, a cui siamo tenuti ad obbedire anche in forza dei voti, dobbiamo particolare riverenza, amore e sottomissione, professandoci figli consacrati al suo fedele servizio.

29. I membri del nostro Ordine, mossi dallo spirito di fede e di amore, nella sequela di Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte, si obbligano alla sottomissione della propria volontà ai legittimi superiori, quali rappresentanti di Dio, quando questi comandano nel rispetto delle nostre Costituzioni (cf. c. 601). Ricordandosi dunque che hanno rinunciato alla propria volontà per amore di Dio e solo per Lui, obbediscano ai loro superiori, non solo esteriormente, ma li seguano con grande amore e profonda stima. Perciò sarà impegno di tutti conoscere la volontà del Superiore, seguirla e rispettarla. Si obbedisca, come al Superiore e senza lamentele, a chiunque il Superiore ha affidato delle particolari incombenze.

30. I Superiori, da parte loro, come sono a capo degli altri in dignità ed ufficio, allo stesso modo, siano primi nelle virtù religiose ed, esercitando l'autorità, in spirito di servizio e di amore verso i fratelli, li amino come Dio li ama. Governino i sudditi quali figli di Dio e, nel rispetto della loro persona umana, ne promuovano una spontanea sottomissione e una libera adesione, per ottenerne, negli uffici loro affidati e nelle iniziative, una cooperazione dinamica e responsabile.

31. Eccellino, perciò, i Nostri nell'osservanza dei Consigli evangelici; infatti dalla nostra integrale fedeltà ad essi dipende il progresso spirituale sia nell'attività apostolica che nella contemplazione delle cose di Dio. Questo ci insegna, come al solito, con poche parole, il nostro Padre S. Gaetano: *la vita attiva consiste nell'accettare lavoro e povertà; la contemplativa, invece, esige purezza d'intenzioni, custodia dei sensi, obbedienza alle interiori ispirazioni.*

### CAPITOLO III

#### IL MINISTERO DELLA PAROLA E LA PREGHIERA

32. Il nostro particolare modo di vivere la vita religiosa, scaturito dagli Atti degli Apostoli, esige, più di ogni altra cosa, che, dando ovunque testimonianza della risurrezione del Signore, ci dedichiamo, con assiduità, al ministero della Parola e alla preghiera e ci impegniamo, con tutte le forze, alla salvezza dei fratelli. Quindi dobbiamo considerare come propria del nostro stato religioso qualsiasi attività, opera o ministero, specialmente se ad esse ci chiama l'ubbidienza o la carità.

33. Conserviamo fedelmente la missione e le attività proprie del nostro Ordine, adattandole alle necessità dei tempi e dei luoghi, usando anche nuovi e più opportuni mezzi, perché le nostre Comunità siano, sempre, attente alla voce dello Spirito, che soffia dove vuole. Quando questa voce, poi, è stata, chiaramente, riconosciuta, sia messa in pratica nel ministero e nella edificazione del Corpo di Cristo (cf. c. 577).

34. I Nostri, nelle opere di apostolato, si aiutino scambievolmente, in modo che, cercando prima di tutto il Regno di Dio, possano evitare anche l'ombra della vanagloria per guadagnare più facilmente le anime dei fratelli. Perciò, in ogni casa, coloro che hanno ricevuto qualche incombenza apostolica, scambiandosi reciprocamente le sperienze, portino avanti il proprio lavoro sotto la guida del Preposito.

35. I Prepositi, nell'assegnare determinati impegni apostolici ai propri religiosi, abbiano cura di rispettare le loro capacità intellettive e di volontà, come pure le loro doti naturali e di grazia; siano, inoltre, definite le modalità d'azione, perché non accada che, qualcuno troppo occupato, non abbia neppure un po' di tempo per se stesso.

36. I nostri religiosi abbiano particolare attenzione per coloro che frequentano le nostre chiese: non cerchino il proprio comodo o gli interessi personali, abbiano solo cura della salvezza delle anime, e si guardino bene dall'immischiarsi nei loro affari temporali, come redigere testamenti o come erogare elemosine, specialmente se destinati a favore della nostra famiglia religiosa; questo per evitare non solo il peccato dell'avarizia, ma anche il solo sospetto.

Il permesso per i religiosi di predicare nelle nostre chiese o oratori, può essere dato anche solo dai Prepositi locali (cf. c. 765).

37. I sacramenti siano amministrati gratuitamente e con dovuta diligenza e trasparenza. Pur non dimenticando i principi dell'esenzione, i nostri Religiosi siano sottomessi all'autorità dei Vescovi, *ai quali devono rispetto devoto e riverenza in tutto ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato* (cf. c. 678).

38. Prima di mandare qualche confratello dal Vescovo diocesano per una convenzione scritta su qualche ufficio ecclesiastico che gli si vuole affidare in diocesi, o per il permesso da ottenere dagli

Ordinari del luogo per l'esercizio di qualsiasi altro ministero, l'interessato sia scrupolosamente esaminato, a meno che la sua idoneità non consti da altre fonti; se poi risulta idoneo, allora siano accuratamente rispettate le prescrizioni dei Canonici (cf. cc. 681 e 682).

## **La predicazione della Parola di Dio**

39. Ci stia veramente a cuore collaborare con il Vangelo alla edificazione della Chiesa, all'umile servizio del Padrone della messe perché, ardenti di zelo per le anime, possiamo essere identificati come figli di S. Gaetano, che veniva chiamato *cacciatore delle anime*. Quindi tutti e ciascuno di noi che ci gloriamo di militare sotto il vessillo della croce, specialmente i costituiti *in Sacris*, dedichiamoci, con sollecitudine e con tutte le forze, al bene della Chiesa, nella predicazione, nella catechesi, nelle parrocchie e nelle chiese, nell'istituzione di oratori o di altri tipi di associazioni, nell'educazione dei giovani, e in qualsiasi altra opera di apostolato, a noi affidato, affinché gli uomini possano aderire a Lui che è Via, Verità e Vita (cf. cc. 768 e 801).

40. I Nostri, presentandosi l'occasione, non trascurino l'opera missionaria, affinché, anche nei tempi moderni, si possa imitare lo zelo dei nostri Maggiori, i quali si prodigarono generosamente, come è risaputo, sia tra i pagani che tra i cristiani erranti per ricondurri alla piena unità con la Chiesa (cf. c. 783).

41. Questi ministeri ecclesiastici, nonché l'attività apostolica, siano strettamente uniti alla Santissima Eucarestia, nella quale naturalmente è contenuto tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè Cristo che vivifica gli uomini, e sulla quale deve fondarsi ogni comunità cristiana.

42. Nell'esercizio del ministero, dal quale nasce e si alimenta la fede, ci si impegni soprattutto a proporre, integralmente e fedelmente, il mistero di Cristo, a educare rettamente nei costumi gli ascoltatori e a spingere e infiammare il loro animo all'amore di Dio.

Il permesso di cui hanno bisogno i nostri Religiosi per stampare scritti di natura religiosa o di morale, può essere loro dato dai superiori maggiori (cfr c. 832).

## **LA PREGHIERA**

### **La liturgia delle ore**

43. Le preghiere del Divino Ufficio, cioè il cantico di lode che viene cantato nei cieli e che il Sommo Sacerdote, Cristo Gesù, ha introdotto sulla terra, sia celebrato in comune, con devozione e puntualità, da tutti, chierici e laici e, per quanto è possibile, con la partecipazione del popolo, rispettando le norme rituali del libro della Liturgia delle Ore e i tempi propri (cfr. c. 1173).

44. E' importante che i Chierici Regolari, fedeli alle loro origini, abbiano grande stima per l'Ufficio Divino, infatti mentre pregano con esso, soli o con i fedeli, partecipano alla massima lode che la Chiesa tributa pubblicamente a Dio. Con l'Ufficio diventiamo, veramente, voce della sposa che parla allo sposo Cristo, anzi voce e supplica di Cristo che con il suo corpo mistico si rivolge al Padre (cfr. c. 1173).

45. Il Preposito si preoccupi di organizzare gli impegni della giornata in modo tale da ottenere da tutti la migliore partecipazione possibile al divino Ufficio; ma se, per l'attività apostolica di qualche comunità, a causa del limitato numero dei religiosi o di studio, è difficile celebrare in comune tutto l'Ufficio, ogni giorno, allora si dia la dovuta importanza ai cardini di questa Liturgia: le Lodi mattutine e i Vespri. Tuttavia i Prepositi si preoccupino che la recita, in comune di tali Ore, non sia tralasciata se non per gravi motivi.

46. E' importante inoltre, nella domenica, essendo fin dalle origini il giorno festivo da proporre e inculcare alla pietà di tutti, e nelle altre solennità della Chiesa, cantare, se si ritiene opportuno, in comune, l'Ufficio con la Messa, rispettando la natura di ciascuna parte.

47. I sacerdoti e i diaconi sono tenuti a completare, privatamente, quelle parti dell'Ufficio che non è stato recitato comunitariamente; anche i laici sono invitati a recitare l'Ufficio per diventare più perfetti discepoli del Signore e per gustare più intimamente le insondabili ricchezze di Cristo (Ccf. c. 1174 & 1).

### **Altre forme di preghiera**

48. Come ci dice la stessa Verità, bisogna sempre pregare. Seguendo, perciò, l'esempio dei nostri Maggiori, dobbiamo unire alla Liturgia delle Ore la pratica dell'orazione mentale affinché il Signore, da noi contemplato, e senza il quale non possiamo far nulla, dia incremento alle nostre opere e corrobora le nostre forze nella trasmissione del Suo vangelo ai lontani (cf. c. 663 & 3).

49. Due volte al giorno, dopo la lettura o l'omelia che si tiene nella celebrazione delle Lodi e dei Vespri, come vera proclamazione della Parola di Dio, dedichiamo tranquillamente alla riflessione un congruo spazio di tempo, in modo da non dedicare meno di mezz'ora al giorno alla contemplazione delle cose divine (cf. c. 663 § 1).

50. Prima di andare a dormire si reciti la Compieta, ultima preghiera della giornata, in comune o in privato, secondo l'opportunità; infine, si faccia un adeguato esame di coscienza su pensieri, parole e opere (cf. c. 664).

51. Seguendo le orme degli Apostoli che prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore, nel riunirci per la mensa comune, benediciamo di tutto cuore Dio che colma di beni gli affamati, apre la sua mano e arricchisce tutti con la sua benedizione.

Dopo il pranzo, fatto il consueto ringraziamento, preghiamo Dio per i benefattori, soprattutto per quelli ricordati a mensa, come raccomandava S. Gaetano ai Suoi.

52. Ciascuno di noi abbia cura di recitare il piccolo Ufficio o il Rosario della B. Vergine Maria; come è richiesto dalla vera devozione alla Vergine Santissima, particolare Patrona del nostro Ordine, con il titolo della Purità, e modello e protettrice di ogni vita consacrata (cfr. c. 663 § 5).

53. In ogni mese, ci sia un giorno dedicato al ritiro spirituale; e, per incrementare il fervore dello spirito e l'accurata osservanza delle Costituzioni, ogni anno, i nostri religiosi, messo da parte qualsiasi altra preoccupazione, si dedichino, per alcuni giorni, unicamente, alle cose della spirito (cfr. c. 663 § 5).

## **CAPITOLO IV**

### **CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI**

#### **La Santissima Eucarestia**

54. All'assiduità della preghiera dobbiamo unire l'uso frequente dei Sacramenti che, in quanto atti di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi con i quali si manifesta e si corrobora la fede, si rende culto a Dio e si realizza la nostra santificazione.

55. Il sacramento dell'Eucarestia, culmine al quale tende tutta l'attività della Chiesa e sorgente da cui promana tutta la sua forza, deve avere il massimo onore e deve essere da noi celebrato tutti i giorni, perché sia davvero in Cristo il centro della nostra Congregazione (cf cc. 608 e 897).

56. Perciò, i nostri Religiosi partecipino, nel limite del possibile, tutti i giorni, al sacrificio eucaristico, ricevino il Santissimo Corpo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento. Si segua, in questo, l'esempio dei Padri e dei nostri Antichi che alimentavano la loro vita alla duplice mensa della Parola di Dio e della Eucarestia e, massimamente, S. Gaetano, il quale era solito celebrare, solennemente, tutti i giorni e che, secondo la storia, in quel tempo, fu tra i primi sostenitori della comunione frequente al Corpo di Cristo (cf c. 663 & 2).

57. Il Sacrificio Eucaristico può essere concelebrato, quotidianamente, da tutti i sacerdoti della Casa, a meno che l'utilità dei fedeli non richieda o consigli diversamente. Tutti i Religiosi presenti, chierici o laici, ciascun nel suo ruolo, svolga il suo ufficio, secondo il grado dell'Ordine o del ministero liturgico. Tuttavia, ad ognuno resta la libertà di celebrare privatamente, però, non in contemporanea nella stessa chiesa o oratorio dove si sta concelebrando cf c. 902).

#### **La penitenza**

58. I Nostri devono dedicarsi a una costante conversione dell'anima a Dio perché, perseverando continuamente nella penitenza e nel rinnovamento, Cristo prenda forma in noi (cf. c. 664).

59. Ora, per un incessante rinnovamento in Lui, sia i chierici che i laici, pur coscienti di nessuna colpa grave, accostiamoci, con frequenza, al Sacramento della Penitenza, perché diventando più puri, per mezzo di un attento esame di coscienza e della confessione, possiamo ottenere da Dio il perdono dei peccati e dalla Chiesa la pace (cf. c. 664).

60. Per quanto riguarda la libertà dei fratelli di scegliersi il confessore e il direttore spirituale, si osservi scrupolosamente quanto stabilito dal diritto comune. I Prepositi, tuttavia, provvedano con diligenza che i religiosi abbiano disponibilità di confessori idonei, dai quali possano confessarsi con frequenza (cf. c. 630).

### **Assistenza spirituale degli ammalati e dei moribondi**

61. A coloro che sono affetti da lunga malattia, si porti volentieri la Santa Comunione, secondo il loro devoto desiderio, e siano dati loro gli aiuti spirituali necessari perché Dio li aiuti e li salvi.

62. Se il paziente dovesse aggravarsi e trovarsi in pericolo di vita, per la malattia o per l'età, il Superiore si preoccupi non soltanto di fargli amministrare i Sacramenti della Penitenza, della Eucarestia e dell'Unzione degli Infermi, ma anche di mettergli accanto qualcuno che lo conforti, lo sostenga e lo disponga al grande passo per la Patria celeste.

63. Quando si capisce che la morte è vicina, i confratelli, se è possibile, si radunino nella stanza dell'infermo e accompagnino con preghiere e salmi la sua anima che sta per partire.

## **CAPITOLO V**

### **CURA DELLE SACRE SCRITTURE**

64. Le pagine delle Sacre Scritture contengono la Parola di Dio e, poiché ispirate, sono veramente Parola di Dio, offerta a tutti. Perciò i nostri Religiosi, specialmente quelli che si dedicano alla predicazione della Parola, approfondiscano, con impegno, la conoscenza delle stesse, perché non succeda di diventare vuoti annunziatori della Parola di Dio per un mancato ascolto interiore (cf. c. 663 & 1).

65. Sforziamoci di imitare i nostri Fondatori e i nostri Maggiori i quali, dalla quotidiana e assidua meditazione delle fonti delle Sacre Scritture, attinsero l'eminente scienza di Cristo Gesù e stabilirono quella suprema norma dalla quale promana lo stile di vita della nostra Congregazione.

66. I nostri Sacerdoti quindi, chiamati dallo stesso nostro Padre S. Gaetano, *padri e ministri del Vangelo*, si accostino con piacere al sacro testo, sia attraverso la divina parola proposta dalla sacra Liturgia, nella quale Dio parla senza intermediari con la Sposa del suo diletto Figlio, sia attraverso letture appropriate, sia attraverso istruzioni e altri sussidi, ovunque, diffusi nei nostri giorni.

Si ricordino, tuttavia, che la lettura delle Sacre Scritture per diventare un colloquio tra Dio e l'uomo, deve accompagnarsi sempre alla preghiera; infatti quando preghiamo parliamo con Lui e Lui ascoltiamo quando leggiamo la sua parola.

67. I Nostri diano grande importanza all'Ufficio delle Letture che offre materia di fruttuosa meditazione della Sacra Scrittura e ottime pagine di autori di spiritualità; e facciano del loro meglio per dispensare a tutti quello che hanno ricevuto e offrire la propria dottrina come nutrimento al popolo di Dio.

68. Essendo le nostre comunità apostoliche per vocazione, si impegnino tutti ad acquistare, di giorno in giorno, una più profonda conoscenza della Sacra Tradizione dei Padri e della Scrittura, sia del Nuovo che del Vecchio Testamento; nutrano i fedeli con la parola di Dio; ne illuminino le menti, ne rafforzino la volontà; infiammino i cuori degli uomini dell'amore divino e contemplando Dio, come in uno specchio, nelle fonti della Rivelazione, arrivino a Lui per vederLo, faccia a faccia, così come Egli è.

69. E infine, seguendo l'esempio dei nostri Padri, Maggiori e Missionari, ovunque pionieri autentici della Parola di Dio, impegnamoci perché, preparati ad ogni opera di bene, da questo approfondito studio e venerazione della Parola di Dio, che è eterna, la stessa possa, oggi, per mezzo nostro come un tempo lo fu per mezzo di S. Gaetano e i suoi figli, ovunque si diffonda e venga e glorificata.

## **CAPITOLO VI**

### **CONSUETUDINI DEL NOSTRO ORDINE**

70. Dio, il solo santo e santificatore, ha voluto chiamarci affinché, conducendo una vita in comune e con il medesimo abito, secondo i Sacri Canonici e la professione dei tre voti, noi tutti potessimo attendere, umilmente, all'opera della santificazione; al cui raggiungimento contribuirà molto il rispetto e la pratica di alcune consuetudini del nostro Istituto, opportunamente tenute in conto e fedelmente conservate e vissute.

#### **Riti e decoro nelle chiese**

71. E' tradizione propria del nostro Ordine, fin dalle origini, eccellere nella vita liturgica e nello zelo per la casa di Dio perciò, seguendo l'insegnamento dello stesso San Gaetano, che propagò mirabilmente lo splendore del culto divino, tutti noi dobbiamo impegnarci per compiere i riti e le cerimonie con precisione, dignità e decoro. Questo è un dovere specifico e altamente qualificante dei Chierici Regolari.

72. Per questa ragione, i Prepositi curino di far osservare, diligentemente, le rubriche del Messale e della Liturgia delle Ore; tuttavia, se sorge qualche dubbio nella loro interpretazione, si cerchi la soluzione nel proprio Cerimoniale liturgico, se poi non si può desumere neppure da quello, ci si attenga alla primitiva tradizione della nostra Congregazione.

73. Le chiese, nelle quali viene celebrata e conservata la Santissima Eucarestia, e nelle quali si riuniscono i fedeli e viene adorata la presenza del nostro Salvatore, offertosi per noi sull'altare del sacrificio a beneficio e sollievo dei fedeli, siano ben pulite, fornite di tutto il necessario per il culto religioso e predisposte al meglio per la preghiera e le funzioni sacre.

74. Si ricordino i Nostri di mantenere, ovunque ma specialmente nelle chiese, un comportamento consono al loro stato, da esternarlo nella compostezza e modestia del volto, nei

gesti, nelle parole e in tutta la loro persona, la quale deve ispirare serietà, equilibrio e pienezza di senso religioso.

75. Le suppellettili degli altari, i vasi sacri e tutte le altre cose che appartengono al culto siano pulite, splendenti e, come conviene, collocate e conservate ciascuna al suo posto. E' dalla cura e dalla diligenza con cui si trattano queste che viene valutato lo spirito dei religiosi.

76. A ben poco, però, serviranno le cerimonie, anche se belle e solenni, se non sono indirizzate a realizzare l'educazione e la crescita cristiana dei fedeli. Curino, perciò, i Nostri la scienza e l'arte liturgica, in modo che, per mezzo del loro sacro ministero, Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo sia, ogni giorno, più efficacemente lodato dalle comunità in cui operano.

### **Ospitalità**

77. Quando qualcuno dei nostri religiosi arriva in casa nostra da un'altra città o regione, cerchiamo di offrirgli tutta la nostra benevola e umana disponibilità. Dopo aver ringraziato Dio, gli si dia, secondo le lodevoli abitudini del posto, l'abbraccio e il bacio di pace; gli si dia poi ciò che è necessario, ricordando le parole del Signore: ero pellegrino e mi avete ospitato.

78. La stessa cosa si faccia con chi deve partire: gli si dia, senza aspettarne richiesta, quanto è necessario per le spese del viaggio poiché, facendogli del bene, lo indirizzeremo certamente a Dio.

Se qualcuno poi fosse stato destinato ad altra casa, lo si accompagni alla porta e dandogli il bacio della pace, lo si congeda con affettuosità.

79. Ricordando infine che nei pellegrini è presente il Signore in persona, accogliamoLo con grande umanità, come ci insegna la carità, in tutti coloro che ci chiedono ospitalità per diventare così cooperatori della Verità.

### **L'opportuna distensione dello spirito**

80. Gli esempi e l'autorità dei Santi Padri e l'esperienza quotidiana ci insegnano che per mantenere la disciplina regolare non è nocivo, anzi giova moltissimo, permettere, di quando in quando, sereni e allegri periodi di distensione ai Religiosi per sollevarli dalle impegnative fatiche degli studi, dalle preoccupazioni del ministero pastorale e dalle stesse rigide osservanze comunitarie.

81. I Prepositi delle Case, pertanto, attenendosi alle norme stabilite dai Capitoli e dai Superiori Maggiori, facciano in modo che i confratelli possano ritemperare le loro stanche energie, concedendo loro un congruo e sufficiente tempo di riposo (ferie), nel quale possano rimanere, una o più volte all'anno, fuori Casa, secondo le consuetudini del posto, sempre però nei termini consentiti dalla propria professione.

82. Per concludere, i Nostri interrompano il servizio pastorale e le pratiche religiose non per dissipare il loro spirito, ma per renderlo più alacre, vigoroso e sollecito agli impegni e all'attuazione delle cose di Dio.

### **Cura degli infermi**

83. Bisogna provvedere attentamente a chi si dovesse ammalare, offrendogli accuratamente tutto il necessario. Si faccia, poi, particolare attenzione agli anziani e a quanti sono fisicamente deboli.

84. Il Preposito abbia nei loro riguardi paterno affetto e, se necessario, li faccia accudire da persona che sia ricca, non solo, delle comuni virtù ma, in particolare, di carità e pazienza. In questo ci è di fulgido esempio il nostro Padre San Gaetano, eminente nel dar sollievo agli ammalati, pronto a servirli personalmente e a nutrirli con le proprie mani.

Ci sia una parte riservata della casa, dove, per la stessa comodità degli ammalati, possano accedere per una visita anche i secolari, senza dover per questo disturbare l'osservanza religiosa.

85. Il Preposito e anche gli altri, per quanto è possibile, visitino gli ammalati tutti i giorni o almeno ogni due giorni, ricordandosi delle parole del Signore: ero ammalato e mi avete visitato.

86. Se qualcuno per motivi di salute necessita cambiare clima o luogo, prima preghi; quindi esponga ogni cosa al Preposito; e in fine, in tutta serenità e tranquillità, si attenga alle sue decisioni come alla migliore delle soluzioni.

87. Inoltre, si preoccupino i Prepositi che ognuno dei membri da loro governati siano iscritti, secondo le leggi nazionali, sia ecclesiastiche che civili, a quelli Istituti Assicurativi e Assistenziali, nei quali si provvede, opportunamente, all'assicurazione, all'assistenza sanitaria e al sostentamento degli invalidi per infermità o per vecchiaia.

### **Suffragi per i defunti**

88. Quando muore qualcuno, sia esso professore, novizio o postulante, la salma, accompagnata da tutti, sia portata in chiesa. Quindi, a tempo opportuno, secondo gli usi locali, si faccia la Liturgia della sepoltura, si celebri la messa esequiale e si designi un sacerdote che, per trenta giorni, celebri l'Eucarestia in suffragio del defunto.

89. La notizia del decesso venga comunicata, al più presto, alle altre Province e allora, tutti i sacerdoti dell'Ordine, ricevuta la notizia, celebreranno due Sante Messe in suffragio di quell'anima; mentre quelli che non sono sacerdoti partecipino due volte al sacrificio eucaristico ricevendo il Corpo del Signore.

90. Alla morte del Sommo Pontefice e del Preposito Generale si celebri una Messa solenne in tutte le nostre Case. Alla morte del Vescovo diocesano, venga celebrata una Messa solenne nelle Case di quella Diocesi.

91. Nella settimana della Commemorazione dei Defunti, si faccia una concelebrazione per tutti i Fratelli defunti dell'Ordine.

92. Ogni Casa dell'Ordine abbia un proprio e conveniente luogo per la sepoltura dove, nel rispetto e culto idonei alla nostra vita consacrata, siano seppelliti i corpi dei nostri fratelli in attesa della risurrezione.

93. Alla morte di un genitore di qualsiasi nostro religioso, nella Casa dove dimora il figlio, venga concelebrazione una Messa solenne. Se il figlio è sacerdote gli sarà consentito celebrare la Messa nel loro anniversario, se invece non lo è, il Preposito darà l'incarico a un sacerdote per

celebrare il Sacrificio per loro. Nella morte del padre o della madre di un Religioso già defunto, la Messa solenne sarà celebrata in una Casa scelta dal Provinciale.

## **CAPITOLO VII**

### **FRATERNI RAPPORTI CON LE SUORE TEATINE**

94. L'Ordine dei Chierici Regolari e le Suore Teatine dell'Immacolata Concezione, avendo, tra di loro, una speciale spirituale comunione, formano, in seno alla Santa Madre Chiesa, una famiglia più larga, unita strettamente dal vincolo della carità e della Tradizione.

95. Ma poichè ciascuno dei due Istituti ha *differenti doni, secondo la grazia loro concessa*, ciascuno di essi gode di legittima autonomia di vita e partecipa alla missione della Chiesa, secondo la propria natura e il proprio fine specifico (cfr c. 577).

96. Tuttavia, i nostri Religiosi, ricchi di spirito di fraterna collaborazione, nell'esercizio del loro ministero sacramentale, dottrinale e pastorale, si ricordino di aiutare, nel limite delle loro possibilità, le Suore Teatine.

97. Cerchino pertanto i Nostri di favorire una stabile comunione con esse, dalla quale, per quanto è possibile, si realizzi, con aiuto scambievole, la stessa attività apostolica dell'una e dell'altra famiglia religiosa per un maggiore bene della Chiesa e per un luminoso esempio di unità per tutti.

## **SECONDA PARTE**

### **AMMISSIONE E FORMAZIONE DEI CHIERICI REGOLARI**

#### **Capitolo I**

##### **I Postulanti**

98. Sempre rispettando le norme emanate dalla Santa Sede e dall'Ordinario del luogo e con la necessaria prudenza, la nostra famiglia religiosa ha tutto il diritto di incrementare l'Opera Vocazionale per la ricerca di nuovi candidati. Tuttavia si ricordino i Nostri che la migliore propaganda e invito ad abbracciare la vita dei Chierici Regolari rimane sempre, unitamente alla preghiera, l'esempio della propria vita.

99. *Si mantengano e si favoriscano i seminari minori o altri istituti simili, dove, allo scopo di incrementare le vocazioni, si provveda a dare una particolare formazione religiosa insieme a quella umanistica e scientifica, con la quale i giovani siano abilitati ad accedere, ciascuno nel proprio territorio, agli studi superiori (cfr c. 234).*

100. I Capitoli e i Prepositi si impegnino a fondare ovunque simili istituti e a sostenerli con aiuti opportuni.

## **Ammissione al postulato**

101. Per l'incremento del Culto Divino e di tutto l'Ordine, è fondamentale accogliere tra di noi solo a coloro che, condotti dallo Spirito Santo, esprimono esemplarità di vita e vengono ritenuti validi per l'Ordine.

102. Per cui l'interessato, prima di essere ammesso, venga invitato a una intensa preghiera e quindi a presentare al Preposito una domanda scritta di suo pugno. Quindi, sia esaminato scrupolosamente, tenuto conto della sua età e maturità, il suo spirito religioso, la sua fede cattolica, la sua retta intenzione, la sua libertà, le sue capacità spirituali, morali e intellettuali, il suo stato di salute, fisico e psichico, senza trascurare la sua costituzione o indole naturale, probabilmente, ereditate dalla famiglia. Si valuti inoltre la sua idoneità a mantenere gli impegni sacerdotali e a compiere i doveri propri della nostra Congregazione (cfr. c. 642).

103. Se dopo un accuratissimo esame, non risultano ostacoli alla sua ammissione, il postulante può essere accettato con il consenso della maggioranza del Consiglio Locale, purché sia dello stesso parere anche il Preposito. Tuttavia, se egli è stato in un'altra Casa, non può essere ammesso senza l'espressa licenza del Preposito Provinciale.

104. Colui che è stato ammesso al postulato nel nostro Ordine ha un tempo, per osservare attentamente il nostro stile di vita, che va da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno.

105. Quindi il Postulante sia affidato dal Preposito ad uno dei confratelli, il quale non solo possa darne un giudizio sulla sua idoneità e vocazione, ma possa anche completarne, se necessario e nella maniera più opportuna, il bagaglio delle sue conoscenze religiose.

## **CAPITOLO II**

### **I NOVIZI**

106. Secondo un'antichissima tradizione dell'Ordine, nessun Novizio venga ammesso al probandato o alla professione, se non dopo lungo e sperimentato tempo di prova. Trascorso, poi, il tempo del postulato, il Postulante, se è ritenuto idoneo, dopo aver presentato richiesta sottoscritta e dopo alcuni giorni di esercizi spirituali, potrà essere ammesso al Noviziato dal Preposito Provinciale con il consenso del suo Consiglio, a norma del Diritto (cfr cc. 641 - 645).

107. *Il noviziato, con il quale si incomincia la vita nella nostra Congregazione, è ordinato a far sì che i Novizi possano prendere meglio conoscenza della vocazione divina e di quella propria del nostro Istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso verificarne le intenzioni e l'idoneità (c. 646).*

### **Nomina del Maestro dei Novizi**

108. Appena il Postulante è stato accolto, con rito liturgico, secondo la tradizione, nel Noviziato, il formando sia affidato dal Preposito Provinciale al Maestro dei Novizi, a cui compete la direzione. La nomina del Maestro deve essere fatta, anno per anno, dal Preposito Provinciale con il consenso del suo Consiglio Pleno, anche se la stessa persona, se si ritiene opportuno, può essere confermata per più anni.

109. Per questo ufficio sia scelto un sacerdote di voti solenni, dotato di integrità di vita e serietà di condotta, di prudenza e discrezione, di mitezza e forza, secondo le circostanze e le persone; capace di partecipare, volentieri e assiduamente, con tutti gli altri, ai comuni lavori della Comunità; ben erudito nelle cose divine, ecclesiastiche e nostre: in grado di insegnare agli altri, con le parole e con l'esempio, la legge di Dio, i suoi consigli e la via della perfezione.

### **Compito del Maestro dei Novizi**

110. E' compito del Maestro discernere e provare la vocazione dei Novizi e prepararli a vivere, gradualmente, la via della perfezione, propriamente specifica del nostro Istituto.

111. Perciò egli, per l'ufficio ricevuto dal Preposito Provinciale, insegni, con diligenza e sollecitudine, ai Novizi a lui affidati: ad amare Dio con tutto il cuore; a disprezzare le lusinghe e i piaceri del mondo; a praticare la povertà e l'umiltà in tutte le cose; ad abbracciare l'ubbidienza, con prontezza e gioia; ad amare, al massimo grado, la purezza e l'innocenza della vita; a fare ogni giorno il proprio esame di coscienza; a verificare, settimanalmente, metodi e progressi nel loro cammino religioso; a confrontare con il Vangelo il loro quotidiano modo di vivere e a confessarsi frequentemente.

112. Li esorti inoltre a manifestare a lui, con immediatezza e spontaneità, tentazioni ed anche singoli pensieri; a non perder tempo in cose inutili; ad evitare le vane occupazioni mondane; ad osservare il silenzio nei luoghi e nei tempi stabiliti; ad amare il fervore e l'assiduità della preghiera; a provare il gusto delle cose divine e a vivere, con la massima diligenza, le tradizioni proprie del nostro Ordine. A questo scopo, i Novizi siano ben istruiti sulla spiritualità, sull'indole, sul fine e sulla storia del nostro Ordine (cfr. c. 652 § 2).

### **Altre cose riguardanti i Novizi**

113. *I Novizi, consapevoli della loro responsabilità, si impegnino ad una attiva collaborazione con il proprio Maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della divina chiamata; gli altri religiosi della Casa si adoperino alla formazione dei Novizi, per la parte che loro spetta, soprattutto con la preghiera e il buon esempio (cfr. c. 652 § 3 e 4).*

114. Il tempo del noviziato sia impegnato a realizzare la richiesta formazione, e perciò i novizi, prima della professione, non siano occupati in studi e mansioni che non riguardino direttamente tale formazione, ma attendano al culto divino, alle celebrazioni ecclesiastiche, alla rinuncia di se stessi e alla lettura di libri spirituali e idonei alla pietà. Dopo essersi occupati delle cose spirituali, se ne hanno bisogno, si dedichino diligentemente agli studi classici (Cfr. c. 652 § 5).

115. Perchè il Noviziato sia valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata a tale scopo a norma del Diritto e deve durare un anno intero, salvo le facoltà concesse dal Diritto ai Superiori Maggiori per entrambi i casi. Tuttavia il Preposito Provinciale, ascoltato il Maestro dei Novizi, può prorogare questo tempo, però non oltre i sei mesi (Cfr. cc. 647 § 2, 648 § 1 e 653 § 2).

116. *Un'assenza dalla Casa di Noviziato che superi i tre mesi, continuati o discontinui, rende invalido il noviziato. Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata (c. 649 §1).*

117. I Novizi non devono essere ammessi ad alcun Ordine e, se sono già con gli Ordini Sacri, non devono dedicarsi a ministeri pastorali. Ma se a volte questo fosse richiesto, per necessità del luogo o per altro giusto motivo, bisogna domandare il permesso del Preposito Provinciale.

118. Durante il tempo del noviziato, almeno ogni tre mesi, il Maestro presenti al Preposito Provinciale e suo Consiglio una relazione sul comportamento di ogni singolo novizio. Chi venisse giudicato non idoneo ai ministeri ecclesiastici o di peso all'Ordine, non sia ammesso alla Professione per nessun motivo.

119. Avvicinandosi il tempo della Professione, accertati tutti i requisiti canonici, ciascuno dei Novizi faccia, con il consenso del Maestro, la domanda di ammissione ai voti, scritta di suo pugno e firmata, al Preposito Provinciale, a cui spetta, con il consenso del Consiglio Pleno, ammettere alla professione temporanea, dopo aver ottenuto per la validità l'approvazione del Preposito Generale.

120. Terminato il tempo della prova, i novizi, mossi da spirito evangelico, fermo restando quanto prescritto dall'art. 20 delle Costituzioni, facciano alcuni giorni di esercizi spirituali; quindi, seguendo il rito e la formula lasciata dai nostri Maggiori, emettano la professione dei tre essenziali voti della vita religiosa e cioè di povertà, di castità e di obbedienza. I voti siano emessi, ordinariamente per tre anni, o nelle mani del Preposito Generale o in quelle del Preposito Provinciale o di un legittimo Delegato.

121. I Novizi, tuttavia, possono lasciare l'Ordine, come pure il Superiore Maggiore competente può dimetterli. Se poi persistesse il dubbio circa la loro idoneità alla professione, il Superiore Maggiore competente può prorogare il tempo del noviziato, però non oltre i sei mesi (cfr. c. 653).

122. Il foglio nel quale il Novizio ha trascritto la formula della professione sia sottoscritto anche da chi ha ricevuto la professione e da due padri che vi hanno partecipato, i quali attestano che, loro presenti, NN. ha emesso la professione. Il documento sarà quindi conservato nell'archivio della Provincia e relativa copia in quello della Curia Generalizia.

### **CAPITOLO III**

#### **I Professi Juniores**

123. Con la prima professione, con la quale i Novizi si consacrano a Dio e vengono incorporati nella nostra famiglia religiosa, inizia un altro importantissimo e necessario periodo di prova che viene chiamato Juniorato e che dura fino alla professione solenne. In questo periodo viene perfezionato l'orientamento a vivere più profondamente la vita dei Chierici Regolari e a proseguire, in modo più idoneo, la nostra missione nella Chiesa Cfr. c. 659 § 1).

124. I Juniores, quindi, emessa la prima professione, devono vivere sotto la cura e la guida del Maestro.

#### **Il Maestro dei Juniores**

125. Il Maestro dei Juniores, nei limiti del possibile, deve avere gli stessi requisiti sopra elencati per il Maestro dei Novizi; la sua nomina viene fatta, anno per anno, dal Preposito Provinciale, con il consenso del Consiglio Pleno, e può essere reiterata, se lo si ritiene opportuno, per più anni.

126. Per l'autorità ricevuta dal Preposito Provinciale, il Maestro dei Juniores guidi i medesimi seguendo le norme del Diritto e le direttive stabilite dal Capitolo Generale. Ogni anno si indica un Consiglio Provinciale speciale per esaminare la vita e il comportamento di questi fratelli più giovani e, ascoltato il loro Maestro, si diano opportunamente le indicazioni ritenute più idonee (Cfr. c. 659 § 2).

### **La professione solenne**

127. Ordinariamente, la prima professione viene emessa per un triennio. Trascorso questo tempo, i professi juniores che, spontaneamente e con domanda firmata, ne fanno richiesta e vengono, dal Preposito Provinciale con il consenso del Consiglio Pleno, giudicati idonei, premessi gli esercizi spirituali, siano ammessi alla rinnovazione della professione o alla professione solenne, altrimenti se ne vadano. In ogni caso, se si ritiene opportuno, il tempo della professione temporanea, può essere prorogato dal Preposito Provinciale, dopo aver sentito il Consiglio, tuttavia il tempo totale dei voti temporanei non può superare il sessennio (cfr. cc. 655 e 657 § 1 e 2).

128. Per la validità della professione solenne, nel nostro Ordine, oltre alle condizioni richieste dal Diritto comune, si richiede l'approvazione del Preposito Generale, salvo il caso di chi, vivendo presso la Curia Generalizia per motivi di studi o per altra ragione, sia stato ammesso direttamente da lui, con il consenso del suo Consiglio ordinario (cfr. cc. 656 e 658).

129. Ottenuta dal Preposito Generale la licenza per l'emissione della professione solenne, ogni candidato, a norma delle Costituzioni n. 20, faccia la rinuncia ai suoi beni, questa avrà valore dal giorno della emissione della professione.

130. Nell'emettere la professione solenne, si osservino, accuratamente, il rito e la formula prescritta nel nostro Rituale. Il documento della professione, firmato dallo stesso professo, da colui nelle cui mani è stata emessa e da due Padri testimoni, sia conservato nell'archivio della Provincia e, relativa copia, in quello della Curia Generalizia.

## **CAPITOLO IV**

### **Gli studi e gli studenti**

131. E' necessario che i Chierici, ministri della Parola di Dio e dei Sacramenti, siano ben preparati nel campo degli studi letterari in genere ma soprattutto nella conoscenza della Teologia e delle altre discipline sacre, perché non succeda che i Misteri Divini siano amministrati da persone incompetenti, con disonore dell'Ordine. Pertanto, il Preposito Generale e i Prepositi Provinciali devono curare, principalmente, che i nostri studenti, già preparati negli studi umanistici, siano ben guidati in filosofia, teologia, Sacre Scritture, sacri Canoni e altre discipline ecclesiastiche da validi maestri e professori.

132. La preparazione dottrinale dei nostri religiosi che intendono accedere agli Ordini Sacri, cioè al Diaconato permanente o al Presbiterato, è regolata dal diritto comune e dal nostro *piano degli studi* affinché gli studenti, insieme alla cultura generale, adatta alle esigenze del luogo e del tempo,

possano acquistare una vasta e solida dottrina nelle sacre discipline per poter predicare adeguatamente il Vangelo di Cristo agli uomini del nostro tempo (Cfr. cc. 232, 264 e 659 § 3).

133. Abbiamo cura i Superiori che i nostri giovani non siano solo padroni della propria lingua, ma che sappiano bene il latino e abbiano anche una buona conoscenza di altre lingue, la cui conoscenza sia ritenuta necessaria o utile alla loro cultura o all'esercizio del ministero pastorale.

134. Gli studenti, in tutto questo tempo, seguino assiduamente le lezioni impartite dai Professori, sia a casa che altrove; i Superiori, a loro volta, stiano attenti che il tempo riservato allo studio non sia sprecato inutilmente o passato nell'ozio. Ma si badi, principalmente, che gli studenti non trascurino l'assidua preghiera e la interiore disciplina, per mettere insieme erudizione e profonda pietà ed essere così di sprone l'uno all'altro. *Durante il periodo degli studi e soprattutto nel tempo delle vacanze, gli studenti siano iniziati alla prassi pastorale mediante opportune esperienze pastorali, ritenute adatte, a giudizio dei Superiori, alla loro età e alle situazioni locali* (cfr. c. 258).

135. *Nella misura in cui lo richieda il bene dell'Ordine o anzi della Chiesa universale, il Preposito Generale designerà una Casa nella quale vengano mandati volentieri dalle diverse Provincie o nazioni Studenti che si segnalino per indole, virtù e ingegno a perfezionare gli studi nelle università o facoltà ecclesiastiche* (Cfr. c. 819).

## CAPITOLO V

### I ministri dell'altare e il conferimento degli Ordini

136. A norma di Diritto sia i postulanti che i novizi *possono assolvere nelle azioni liturgiche per incarico temporaneo la funzione di lettore, di commentatore, cantore o altro* (cfr. c. 230 § 2).

137. I religiosi, ammessi nella nostra Congregazione con la professione temporanea, dopo previa e accurata preparazione, potranno ricevere, stabilmente, dai Prepositi Provinciali, secondo il rito liturgico prescritto, i ministeri del Lettorato e dell'Accolitato per poter proclamare la Parola di Dio nell'assemblea liturgica, aiutare il Diacono e il Presbitero nelle azioni liturgiche e nelle altre funzioni (cfr. c. 230 § 1).

138. Ai Nostri che hanno già emesso la professione perpetua gli si possono conferire gli Ordini sacri del Diaconato e del Presbiterato, se così riterrà opportuno il Preposito Provinciale con il consenso del suo Consiglio Pleno, sempre tenendo conto delle norme del Diritto e ottenuto il permesso del Preposito Generale, a meno che non si tratti di alunni che dimorano presso la Curia Generalizia Cfr. Cost. 128; c. 1019 § 1).

139. Riguardo al conferimento degli Ordini non si abbia fretta, si osservino le prescrizioni del Diritto, sia per l'età dei candidati che per l'intervallo richiesto tra il Diaconato e il Presbiterato; questo però non significa che debbano essere ammessi precisamente allora e che i Superiori non possano rinviare l'ordinazione; ma vuole ribadire che per nessuna ragione devono ammettersi prima, salvo qualche grave necessità o serio motivo della persona interessata (Cfr. cc. 1031 - 1032).

## CAPITOLO VI

## **I fratelli laici**

140. Tra i religiosi del nostro Ordine che aspirano agli Ordini sacri e coloro che hanno scelto di vivere la vita religiosa come fratelli laici, vi è la medesima fraternità, originata dall'unica professione; si deve sempre ricordare che ogni altra differenza, nel nostro Ordine, nasce solo dagli Ordini sacri, mediante i quali alcuni dei Nostri diventano ministri della Chiesa.

141. Perciò, oltre ai diritti e ai doveri comuni a tutti i membri della nostra Congregazione, i fratelli laici sono tenuti ai doveri e godono dei diritti sottoelencati.

142. A coloro che ne sono ritenuti idonei possono essere affidati quegli uffici e incarichi nell'ambito della famiglia religiosa che, a norma delle Costituzioni e del Diritto comune, siano in grado di assolvere.

143. Pertanto, quei fratelli laici dotati di adeguata erudizione, prudenza e credito, possono dare il loro aiuto e consiglio, quali periti o ufficiali, sia ai Prepositi che ai Capitoli dell'Ordine.

144. A tal proposito sia il Preposito Generale che gli altri Prepositi dell'Ordine provvedano che i fratelli laici abbiano una adeguata formazione spirituale e dottrinale, come tecnica e professionale, mediante la quale possano assolvere, con competenza e celerità, i compiti loro affidati.

## **CAPITOLO VII**

### **La formazione permanente**

145. Ben sapendo che il progresso dell'Ordine e il bene della Chiesa dipende soprattutto dalla santità e dalla dottrina dei suoi membri, sull'esempio dei nostri Maggiori che nulla trascurarono per rendere, di giorno in giorno, più fecondo il loro sacerdozio, i nostri Religiosi curino, per tutta la vita, con assiduità e senso di responsabilità, la loro crescita spirituale, dottrinale e pratica, perché illuminati nel sapere, la loro dottrina diventi, per il popolo di Dio, medicina dello spirito (Cfr. c. 661).

146. Questi sforzi personali, tesi a realizzare una costante e sempre più completa formazione, devono essere sostenuti non solo dai Superiori, ma da tutta la Comunità perché, tutti e ciascuno, secondo le proprie forze, muovendoci più speditamente verso i beni promessi, rendiamo più sicura la nostra vocazione ed elezione.

147. E' compito dei Superiori Maggiori e dei Prepositi cercare i mezzi necessari perché questo ardente desiderio della Chiesa sia pienamente realizzato nel nostro Ordine, fornendo ai religiosi, con ogni cura e sollecitudine, i mezzi, il tempo e i sussidi necessari per attendere a un costante e solido perfezionamento della loro formazione (Cfr. c.661).

148. Perciò, coloro che sono impegnati nel ministero non tralascino gli studi ecclesiastici, frequentino lezioni di pratica pastorale, partecipino a convegni e conferenze, per mezzo delle quali si offre loro la possibilità di acquisire una conoscenza più completa delle scienze sacre e della metodologia pastorale (cfr. cc. 672 e 279 § 2).

149. Tuttavia i Superiori si ricordino che il loro compito non è solo quello di promuovere un ulteriore perfezionamento culturale e tecnico ma, in primo luogo e soprattutto, dare un orientamento spirituale, sia ai chierici che ai laici perché, con una costante conversione del cuore e della mente, l'uomo religioso possa consacrarsi, ogni giorno più intimamente, al servizio di Dio, accrescere l'impegno del suo apostolato e seguire con perseveranza Cristo che chiama, ricordando le parole di San Gaetano: La vera e inestimabile gioia consiste nel desiderio di somigliare a Gesù, interiormente ed esteriormente, senza aspettare alcuna ricompensa.

## **CAPITOLO VIII**

### **Uscita dall'Ordine**

150. Il religioso che, scaduto il tempo della sua professione temporanea, volesse uscire dall'Ordine, lo può fare. Chi, per grave motivo, volesse lasciare l'Ordine, durante la professione temporanea, può ottenere il relativo indulto dal Preposito Generale col consenso del suo consiglio (cfr. c. 688).

151. Allo scadere della professione temporanea, per giusta causa, un religioso può essere escluso dalla professione successiva dal competente Superiore Maggiore, udito il suo Consiglio, sempre nel rispetto di quanto prescrive il diritto comune (cfr. 689).

152. Per concedere o imporre a un professo di voti solenni l'indulto di escaustrazione deve esserci un motivo grave, come, solo per gravissimi motivi e ponderati davanti a Dio, un religioso di voti solenni può chiedere l'indulto di lasciare l'Ordine e quando si tratta di passaggio, di riammissione o di dimissione di religiosi, si osservino sempre e con precisione quanto prescritto dal diritto (cfr. cc. 684, 690, 691, 694 e 701).

153. Per quanto riguarda, coloro che, legittimamente, sono usciti dall'Ordine o da esso legittimamente sono stati dimessi, questi non hanno alcun diritto di pretendere alcunché dall'Ordine, qualsiasi lavoro vi abbiano prestato, tuttavia da parte nostra vi siano, ovunque, nei confronti dei fratelli che ci hanno lasciato, gesti di equità, di evangelica carità e di benevolenza (cfr. c. 702).

## **PARTE TERZA**

### **L'AMMINISTRAZIONE DI TUTTO L'ORDINE**

## **CAPITOLO I**

### **Struttura dell'Ordine**

154. L'Ordine dei Chierici Regolari è formato da cristiani, sia chierici che laici, i quali, legati tra loro, nello Spirito Santo, dalla stessa professione dei tre voti essenziali della vita religiosa, dalle

stesse norme e da un medesimo governo, sono organicamente uniti in varie comunità le quali, sotto la guida dei Prepositi, formano le Case e le Provincie.

155. Benché le singole comunità siano rette da un Preposito e tutto l'Ordine dal Preposito Generale, a norma delle Costituzioni, redatte o, temporaneamente, da redigere dal Capitolo Generale, vi sia fra di esse quella straordinaria comunione che la varietà, nel nostro Ordine, non solo non nocchia alla sua unità, ma piuttosto la manifesti.

156. Poiché le Case e le Provincie, che costituiscono l'intero Ordine dei Chierici Regolari, differiscono, in qualche modo, tra di loro per disciplina e patrimonio spirituale, tuttavia esse sono affidate all'unico orientamento pastorale del Preposito Generale affinché, godendo di pari dignità, possano usufruire degli stessi diritti ed essere tenute agli stessi obblighi, dichiarati in queste Costituzioni.

157. Ad ogni Casa dell'Ordine siano assegnati almeno tre religiosi di voti solenni.

158. Nel nostro Ordine che è clericale e inoltre di diritto pontificio, le mansioni di governo, in senso stretto, avvenute per canonica elezione o confermate per postulazione o anche con nomina dopo consultazione, siano affidate solo ai Vocali. Gli altri uffici, anche se comportano partecipazione alla potestà di governo o di giurisdizione, possono essere conferiti anche ai religiosi laici a norma di Diritto universale e di queste Costituzioni (cfr. cc. 129 § 2, 588 § 2, 589 e 625 § 3).

159. A norma dello stesso diritto, l'Ordine, le Provincie e le singole Case, legittimamente erette, godono di personalità giuridica. Esse, poi, vengono rappresentate, agendo in loro nome, dai singoli superiori: dal Preposito Generale, dai Prepositi Provinciali e dagli altri Prepositi dopo la canonica presa di possesso del loro ufficio (cfr. c. 634 § 1).

160. Tenuto presente il bene della Chiesa e dell'Ordine, e messo al sicuro quanto serve al corretto progresso della vita religiosa, secondo le finalità e lo spirito dei Chierici Regolari, l'erezione come la soppressione di una Provincia deve essere decretata solo dal Capitolo Generale; la erezione o la soppressione di una Casa viene proposta dal Capitolo Provinciale e poi decretata dal Preposito Generale con il consenso del suo Consiglio Pleno, a norma di diritto (cfr. cc. 581, 585, 609, 610 e 616 § 1).

## **CAPITOLO II**

### **IL CAPITOLO GENERALE**

161. Per la salvaguardia di una regolare osservanza e per il progresso di tutto l'Ordine, sono di grande utilità i Capitoli Generali, purché celebrati nel rispetto delle norme stabilite. Il Capitolo Generale, in quanto rappresenta tutto il nostro Ordine, ha in sé la suprema autorità ed è il vero segno di unità nella carità. Il suo compito principale è:

1. Tutelare il patrimonio dell'Ordine di cui nel c. 578 e promuovere, secondo lo stesso, un adeguato rinnovamento;
2. eleggere il Preposito Generale e i suoi Consultori;
3. erigere e sopprimere le Provincie (cfr. Cost. 160);

4. trattare gli affari di maggiore importanza per l'Ordine;
5. emanare norme per tutto l'Ordine, alle quali tutti devono attenersi; queste sono valide fino al Capitolo Generale successivo;
6. abrogare, derogare o cambiare le Costituzioni, per concessione di indulto apostolico, a norma del n. 180 delle Costituzioni (cfr. cc. 587 § 2 e 631 § 1).

### **Quali Padri devono partecipare al Capitolo Generale**

162. Intervengono al Capitolo:

1. il Preposito Generale;
2. i Consultori Generali;
3. i Prepositi Provinciali. Ma se qualcuno di essi ne fosse impedito, a pieno titolo, ne prenderà il posto il Vicario Provinciale;
4. i delegati delle singole Province, secondo il numero stabilito dal precedente Capitolo Generale, in modo tale però che il loro numero non sia inferiore a quello di chi vi partecipa ex officio (cfr. c. 631 § 1).

163. Sia il Preposito Generale, con il consenso del suo Consiglio, come il Capitolo Generale hanno il diritto di far partecipare degli esperti al Capitolo. Questi hanno voce consultiva nelle sedute plenarie, deliberativa, invece se sono dei Nostri, nelle commissioni del Capitolo.

### **Convocazione del Capitolo Generale**

164. Il Capitolo Generale ordinario venga convocato ogni sei anni e tutte le volte che muore il Preposito Generale o se, per qualsiasi altra causa, egli dovesse rinunciare al suo ufficio; mentre il Capitolo Generale straordinario sarà convocato quando, per gravi motivi, sembrerà opportuno al Preposito Generale con il consenso del suo Consiglio. Spetta solo al Preposito Generale, o nel caso, al Vicario Generale o a chi ne fa le veci convocare il Capitolo Generale, mediante lettera circolare, come si suol chiamare, da mandare otto mesi prima del suo inizio.

165. Nella lettera convocatoria, il Padre Generale esponga ad ogni Provincia, in un documento allegato:

1. i suoi intendimenti, nonché i problemi di maggiore importanza, i desideri e le proposte fatti pervenire da qualunque religioso da trattare in Capitolo (cfr. c. 631 § 3).

Atti 2. Quattro mesi prima della celebrazione del Capitolo, il Segretario Generale raccolga gli contenenti le proposte dei singoli Capitoli Provinciali per il Capitolo Generale, nonché le relazioni sullo stato religioso ed economico delle singole Provincie.

3. Esaminati accuratamente questi Atti, il Preposito Generale, dopo aver sentito il suo Consiglio, due mesi prima della celebrazione del Capitolo, invii ai Padri convocati per lo stesso un nuovo documento, nel quale si evidenzia quanto segue:

a) una sintesi del contenuto degli Atti di cui sopra;

b) un sommario degli argomenti da trattare nel Capitolo;

c) qualche notizia di presentazione dei Padri che parteciperanno al Capitolo.

166. Perché il Capitolo operi validamente necessita la presenza di almeno i due terzi di coloro che lo compongono e la presenza di chi, legittimamente, lo presiede.

167. Nel giorno prestabilito, i Padri tutti insieme, specialmente quelli che stanno per entrare in Capitolo, se le norme liturgiche lo permettono, concelebrino solennemente la Messa dello Spirito Santo. La stessa cosa si faccia in tutte le chiese del nostro Ordine.

Dopo di questo:

1. All'ora stabilita, il Preposito Generale o il Vicario o chi ne fa le veci, convocherà i Padri capitolari nel luogo designato e recitato l'inno allo Spirito Santo con relativi versetti, come di consueto, prima di ogni altra cosa, con semplicità e nel rispetto della verità, siano risolti eventuali dubbi, se ve ne sono, in merito al diritto di partecipazione di qualcuno degli intervenuti al Capitolo.

2. Quindi si incarichino o si eleggano tra i Capitolari due Scrutatori.

3. Subito dopo, con votazione segreta, siano eletti il Presidente e il Segretario. Non venga eletto Presidente il Generale in carica.

4. Il Presidente eletto emetta, davanti a tutti, la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, e quindi si metta al primo posto.

5. A questo punto, Il Preposito Generale leggerà la sua relazione sullo stato di tutto l'Ordine, questa deve essere esaminata e approvata dal Capitolo e data copia ad ogni Padre.

6. Fatto questo, rinuncerà alla sua carica; consegnerà subito i timbri dell'Ordine e, quanto prima, i documenti. Da questo momento tutta l'autorità del governo dell'Ordine è nel Capitolo. Tuttavia l'amministrazione ordinaria, al di fuori del Capitolo, rimane al Padre Generale fino all'elezione e alla presa di possesso del nuovo Preposito Generale.

Il Preposito Generale però rimarrà vicino al Presidente e non al posto che gli competerebbe per la professione.

7. Il Preposito Generale, poi, per permettere a tutti di esprimere più liberamente il proprio parere su di lui, esca dalla sala del Capitolo.

precedente All'inizio di ogni sessione, il Segretario legga davanti a tutti il verbale della sessione.

8. Se il Presidente lo riterrà opportuno, vengano eletti uno o più Moderatori del Capitolo.
9. Venga stabilito un ordine relativo agli argomenti da trattare dal Capitolo. Il Presidente, prima della elezione del Preposito Generale, può proporre che siano trattati tutti quegli argomenti che gli sembreranno utili e necessari al progresso dell'Ordine.
10. Se si ritiene utile, siano designati due o tre Padri qualificati, competenti delle cose trattate, i quali insieme al Presidente si interessino di scegliere, tra gli argomenti proposti al Capitolo, quelli che sembrerà opportuno trattare davanti a tutti.

### **Elezione del Generale e dei suoi Consultori**

168. Il Preposito Generale venga eletto in questo modo: il Presidente, dopo una breve riflessione su ciò che si sta facendo, si raccolga in preghiera insieme agli altri supplicando Dio di rendere disponibili le loro volontà all'importanza di tale cosa; recitino, devotamente, l'inno allo Spirito Santo con gli annessi versetti e orazione; a questo punto, ciascun Capitolare, seguendo l'ordine di professione, compilata la scheda, con il nome di chi si vuole eleggere, la collochi nell'urna posta su di un tavolo al centro della sala e ritorni al suo posto. Gli Scrutatori, quindi, ragguagliati dal Presidente sui loro compiti, aprono l'urna, ne versano le schede, le contano e aprendole, a voce alta, dichiarano i voti che ha ricevuto ciascuno.

169. Per l'elezione del Generale si richiede almeno la maggioranza dei due terzi dei suffragi dei presenti al Capitolo. Se al termine dei primi tre scrutini, nessuno ha raggiunto la maggioranza richiesta, si procede per altri tre scrutini, nei quali è richiesta solamente la maggioranza assoluta. Se nessuno risulta ancora eletto, si proceda ad un altro scrutinio, nel quale avranno voce passiva solo i due religiosi che nella precedente votazione hanno ottenuto più voti. Se in quest'ultimo scrutinio hanno ottenuto entrambi il medesimo numero di voti, venga considerato eletto il più anziano di professione; e se sono uguali nella professione, il più anziano di età. Perché i Padri possano giungere ad una più concorde e accurata elezione, è preferibile non avere più di due scrutini per sessione (Cfr c. 119 § 1).

170. Appena il Preposito Generale è stato eletto ed ha accettato l'elezione, si reciti il "Te Deum laudamus" con relativi versetti e preghiere; quindi l'eletto emetta, davanti a tutti, la professione di fede e il giuramento di fedeltà secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica; poi ognuno per ordine passerà davanti a lui per promettergli obbedienza e reverenza. Da questo momento, colui che ha assolto le funzioni di Presidente tornerà al posto della sua professione; il Generale uscente prenda posto accanto al nuovo eletto, come lo era prima accanto al Presidente, o alla sua sinistra, e non torni al posto della professione se non dopo la chiusura del Capitolo (cfr. c. 833 § 8).

171. Se il Padre Generale eletto non è presente, gli si comunichi immediatamente la sua elezione; intanto il Presidente e i Padri continuano il Capitolo. Se invece è presente, ne prenderà la presidenza e insieme agli altri Padri tratterà tutte quelle cose che gli sembreranno pertinenti all'utilità di tutti.

172. Siano quindi eletti, a scrutinio segreto, almeno tre Consultori, il primo dei quali sarà il legittimo Vicario Generale di tutto l'Ordine. Questi formano il Consiglio Generale Ordinario del Preposito Generale. Per l'elezione dei Consultori Generali si richiede la maggioranza assoluta dei suffragi nei primi tre scrutini. Se in questi primi tre scrutini non viene raggiunta la maggioranza assoluta, dopo basterà la maggioranza relativa del Capitolo.

173. Al termine dell'elezione dei Consultori del Preposito Generale e dopo aver espletato quanto altro necessario, tutti i Padri del Capitolo si riuniranno di nuovo insieme; il Segretario del Capitolo leggerà davanti a tutti gli Atti e i Decreti; dopo, singolarmente, ciascuno li firmerà, secondo l'ordine di professione; quindi, al momento convenuto, si recheranno tutti in chiesa per la celebrazione della Messa di ringraziamento e il Capitolo viene sciolto.

## **ALTRE COSE RELATIVE AL CAPITOLO**

### **Preghiere da recitarsi in tutto l'Ordine**

174. Tutti i giorni, durante il Capitolo, si reciti nelle nostre Case l'inno allo Spirito Santo con i versetti e l'orazione propria perché Dio ispiri ai Padri quanto è necessario per la sua gloria e per l'utilità del nostro Ordine.

### **Gli Scrutatori**

175. Prima dell'elezione del Presidente, siano nominati tra i Capitolari due Scrutatori che giureranno di compiere fedelmente il loro servizio e di mantenere il segreto circa le operazioni di scrutinio, anche dopo il Capitolo. Se invece vengono eletti, per questa elezione, fungeranno da Scrutatori i due Capitolari più anziani di professione.

### **Il Segretario del Capitolo**

176. E' compito del Segretario del Capitolo ricevere le lettere indirizzate al Capitolo da qualunque parte provengano e, a suo luogo e tempo, per ordine del Presidente prima e del Preposito Generale dopo, leggerle davanti a tutti o enunciarne i punti essenziali e rispondere a ciascuna a suo tempo. Inoltre, deve scrivere accuratamente tutti gli Atti e i Decreti emanati dal Capitolo e, prima che questo sia sciolto, lasciare una copia di tutto timbrata e firmata da tutti i Padri partecipanti.

### **Il Moderatore o i Moderatori**

177. Il compito del Moderatore è proporre al Capitolo, dietro la guida del Presidente, l'ordine degli argomenti da trattare e guidare il procedimento delle discussioni (cfr. Cost. 167 § 8).

### **Procedura nell'esposizione dei pareri**

178. Il Presidente o il Preposito Generale, dopo la sua elezione, quando propongono un argomento, se lo crederanno opportuno, esporranno per primi il proprio parere, quindi seguiranno gli altri, per ordine, antepoendo però sempre il servizio e la gloria di Dio, l'utilità e il progresso dell'Ordine agli interessi personali. Se viene trattato qualcosa menzionato nelle Costituzioni, il Segretario ne legga a tutti il testo.

### **Rispetto del segreto**

179. Qualsiasi cosa è stata trattata dal Capitolo e la cui rivelazione può nuocere alla pace, sia diligentemente tenuta in segreto; come non deve essere rivelato prima quanto deve essere reso pubblico dopo; nessuno poi riveli a chi ha dato o negato il proprio voto.

### **I Decreti capitolari**

180. a) Tutto ciò che è stato decretato dalla maggioranza del Capitolo, si ritenga ratificato e confermato per l'intero Ordine.

b) Quando si tratta di abrogare, sostituire o aggiornare qualsiasi articolo o materia costituzionale, o di risolvere questioni di grande importanza o di imporre oneri, è necessario raggiungere il consenso dei due terzi del Capitolo e l'approvazione della Santa Sede (cfr. c. 587 § 2).

c) Se un Padre arriva dopo l'inizio del Capitolo, può entrare con gli altri; tuttavia rimane confermato tutto ciò che era stato sancito in precedenza.

## **CAPITOLO III**

### **IL PREPOSITO GENERALE**

181. Il Preposito Generale, guida e padre del nostro Ordine, esercita il mandato ricevuto da Dio, per mezzo del ministero della Chiesa, in spirito di servizio e gode di autorità e giurisdizione su tutte le Province, le Case e i religiosi in tutto ciò che riguarda il governo delle realtà spirituali e temporali, verso le quali deve agire con la massima diligenza e fedeltà. A lui dunque devono ubbidire tutti, con prontezza, ricordando le parole del Libro Sacro: *obbedite ai vostri superiori e siate loro sottomessi*. Egli, però, sia vigilante come colui che deve rendere conto delle anime dei sudditi (cfr. cc. 617 e 622).

182. Si ricordi il Preposito Generale che più che con le parole deve insegnare con l'esempio; finché gode di buona salute, partecipi con gli altri, per quanto a lui possibile, alla regolare disciplina e agli impegni della vita comune, sia assiduamente presente alla mensa comune e si accontenti del vitto comunitario e del vestito (cfr. c. 624 § 1).

183. Il Preposito Generale viene eletto canonicamente dal Capitolo per un sessennio; se si ritiene opportuno, potrà essere rieletto per un altro sessennio; la sua autorità non cessa con il sessennio, ma

dura fino al momento in cui rinuncia al suo incarico all'inizio del Capitolo. Non potrà assolutamente essere rieletto Generale, se non dopo un intervallo di sei anni; tuttavia può essere impegnato in qualsiasi altro ufficio dell'Ordine. All'ufficio di Preposito Generale deve essere eletto un sacerdote che abbia già compiuto i trentacinque anni di età e cinque anni di professione solenne.

184. Abbia come norma la riunione mensile dei Consultori per trattare tutto quello che riguarda il governo dell'Ordine, nel rispetto di quanto previsto dal Diritto.

185. Il Preposito Generale, personalmente o tramite dei Visitatori delegati, visiti almeno una volta nel sessennio tutto l'Ordine (cfr. c. 628 § 1 e 3).

186. Il Preposito Generale, alla scadenza del suo mandato, o nel caso il Vicario Generale o chi ne fa le veci, prepari una relazione scritta sullo stato religioso, apostolico ed economico di tutto l'Ordine, che dovrà essere poi presentata nel Capitolo Generale.

187. Quantunque il governo di tutto l'Ordine è di principale pertinenza del Preposito Generale, tuttavia sarà necessario il consenso del Consiglio Pleno:

a) oltre ai casi previsti dal Diritto universale (cfr. c. 627, § 2) e dalle Costituzioni art. 190 e 191, almeno nei seguenti casi:

1. nell'indicare i casi riguardanti l'amministrazione ordinaria o straordinaria delle Provincie (cfr. Cost. 260);
2. nello stabilire i contributi che le Provincie devono versare al fondo comune dell'Ordine (cfr. Cost. 262);
3. nell'interpretazione delle Costituzioni in cose pratiche, qualora sorgessero forti dubbi. Tuttavia, i Decreti del Capitolo non possono essere cambiati o abrogati neppure con il consenso del Consiglio.
4. nella erezione o soppressione di Case (cfr. cc. 609, 612, 616 § 1 e 733);

b) Si richiede almeno il Consiglio ordinario:

5. nella concessione di licenza per l'alienazione di qualunque cosa che superi la somma stabilita dal Consiglio Generale Pleno (cfr. c. 638 § 3).
6. nella erezione, nel trasferimento o nella soppressione della Casa di Noviziato; e che un candidato possa fare il noviziato in un'altra Casa del nostro Ordine (cfr. c. 647 § 1-2).
7. nei casi contemplati nel capitolo su "Uscita dall'Ordine" (cfr. Cost. 150-153);
8. nella nomina sessennale degli Ufficiali della Curia generalizia (cfr. Cost. 197);
9. nella nomina dei Consultori Generali, qualora si debba sostituire qualcuno che è stato rimosso o sia morto;
10. ogni qualvolta debba convocarsi un Capitolo straordinario (cfr. Cost. 164);

11. nel trasferimento di un religioso da una Provincia a un'altra;
12. qualora si debbano comminare pene gravi, sempre rispettando il can. 699 § 1;
13. nell'istituzione del Consiglio generale economico (cfr. Cost. 211);
14. nell'invito di periti al Capitolo Generale (cfr. Cost. 163);
15. nella designazione di una Casa Provinciale per ciascuna Provincia (cfr. Cost. 238).

188. Salvo i casi previsti dal Diritto universale, anche se in molti casi il Preposito Generale può fare a meno del consenso dei Consultori, almeno in queste circostanze si preoccupi di sentirne il parere:

1. nella nomina del Vicepreposito della Casa di Sant'Andrea della Valle;
2. nella nomina di Visitatori che lo sostituiscano nella visita a tutto l'Ordine o alle sole Province o Case;
3. nella delega ai Vocali che presiederanno, in suo nome e con pieno diritto, i Capitoli Provinciali;
4. nell'approvazione delle deliberazioni dei Capitoli Provinciali;
5. nella concessione della licenza per l'emissione dei voti temporanei dei Novizi e nell'ammissione dei Juniores alla professione solenne;
6. nella promozione dei professi di voti solenni ai singoli Ordini Sacri;
7. in tutte quelle cose in cui crederà opportuno consultarli.

## **CAPITOLO IV**

### **Prerogative dei Padri Consultori**

189. Ogni sessennio siano eletti dal Capitolo Generale almeno tre Consultori che collaborino con il Preposito Generale nella conduzione del governo dell'Ordine. Se, assente qualche Consultore, sorgesse qualche necessità impellente, allora chi presiede il Consiglio può chiamare, per ottenere il numero richiesto dei Consultori, o un Superiore Maggiore o un ufficiale generale.

190. Il Consiglio Generale Ordinario unitamente ai Prepositi Provinciali costituisce il Consiglio Generale Pleno, questo verrà convocato e celebrato collegialmente almeno una volta ogni tre anni.

191. Il motivo di questa convocazione nasce dalla necessità che tutti i Padri trattino insieme i maggiori problemi riguardanti la vita di tutte e ciascuna Provincia dell'Ordine (cfr. Cost. 187) o di

quei problemi proposti dal Preposito Generale, nonché di quelli che, anche se per diritto sono di pertinenza del Capitolo Generale, si prevede non possano essere differiti fino a tale data.

192. Il Vicario Generale sostituisce, legittimamente, il Preposito Generale, ogni qualvolta questi è assente o impedito o per qualsiasi altra ragione lascia la sede vacante. Tuttavia la sua autorità insieme agli altri Consultori non va oltre quello che era di pertinenza del Padre Generale con i medesimi. L'ufficio di Vicario Generale non può essere abbinato a quello di Economo Generale.

193. Se dovesse capitare qualcosa di grave mentre il Preposito Generale sta fuori Roma per la visita di qualche Casa, bisognerà attendere il suo ritorno per derimere la questione con i suoi Consultori; ma se la cosa è urgente e non si può rinviare, si risolve ogni cosa, con il consenso dei Consultori, a norma dell'articolo 189 delle Costituzioni.

194. Se muore il Preposito Generale o se, per altro motivo, rimane la sede vacante, il Vicario Generale ne informi, immediatamente con lettera circolare, tutti i Padri di ogni Provincia; quanto prima convochi il Capitolo, in una data stabilita con i Consultori; tutte quelle cose che possono essere rimandate al Capitolo Generale, vengano rimandate; risolva invece, con gli altri Consultori a norma delle Cost. art. 189, ciò che non può attendere. Nel caso in cui anche il Vicario Generale fosse impedito o morto, ne assume l'ufficio il maggiore dei Consultori, con le stesse modalità prescritte per il Vicario.

## **CAPITOLO V**

### **Gli Ufficiali della Curia Generalizia**

195. La Curia Generalizia dell'Ordine è formata da quelle persone e istituzioni che collaborano con il Preposito Generale nel governo dell'Ordine, e specificamente nella promozione della vita religiosa dei confratelli e nell'esercizio della potestà giudiziale, a norma del Diritto.

196. Oltre ai Consultori, dei quali sopra, vanno dati alla Curia Generalizia: il Procuratore presso la Santa Sede, il Segretario, l'Economo, il Postulatore delle Cause dei Santi dell'Ordine, nonché il Prefetto dell'Archivio generalizio e della Biblioteca. Se non vi sono in sé motivi contrari, gli incarichi di questi ufficiali possono abbinarsi con quello dei Consultori Generali, fermo restando quanto prescritto dal n. 192 delle Costituzioni.

197. La nomina degli Ufficiali della Curia Generalizia spetta solo al Preposito Generale, con il consenso del suo Consiglio. Detti Ufficiali prima di essere ammessi ad esercitare le loro mansioni nella Curia, sono tenuti a promettere di attendere fedelmente al loro compito e di mantenere il segreto, secondo il modo e gli scopi determinati dal Diritto o dalle Costituzioni.

198. In rapporto all'esercizio della potestà giudiziale in Curia riguardo alle cause e alle persone, siano osservate le prescrizioni dei Sacri Canoni, quando poi si tratta di cose relative al governo dell'Ordine, ci si attenga alle Costituzioni (cfr. c. 1427 § 1 e 2).

### **Il Procuratore Generale**

199. Il Procuratore Generale ha il compito di trattare, presso la Santa Sede, gli affari dell'Ordine approvati dal Preposito Generale o semplicemente quelli a lui affidati dallo stesso. Per questo

ufficio sia eletto un religioso che abbia il massimo equilibrio nella conduzione dei problemi, che abbia una naturale predisposizione a trattarli e che il suo amore per l'Ordine sia tale da curarne gli interessi con grande attenzione, con fede e con tenacia. Custodisca con la massima diligenza: Bolle, Brevi, Decreti, Rescritti, Atti e tutto ciò che riguarda l'Ordine o un religioso, mandando agli interessati la trascrizione autentica, scritta di propria mano, del relativo documento.

## **Il Segretario Generale**

200. Il Preposito Generale per poter attendere meglio al suo compito abbia un Segretario che viva nella stessa Casa generalizia e che svolga il suo ufficio annotando e scrivendo tutti i documenti e gli atti relativi al governo dell'Ordine. In forza del suo ufficio, il Segretario Generale funge anche da notaio in tutte le faccende relative all'Ordine. Il Segretario Generale deve essere un uomo dotato di solida istruzione, capacità e prudenza, e cioè un uomo a cui si può manifestare tutto il manifestabile, senza pericolo d'essere rivelato.

201. Il compito principale del Segretario Generale consiste in: proporre, su indicazione del Preposito Generale, gli argomenti da trattare; partecipare ai Consigli Generali e trascriverne le deliberazioni; comporre gli elenchi o i cataloghi delle Province, delle Case e dei Religiosi che in esse vivono e aggiornarli, continuamente con nuovi dati; curare che gli atti della Curia siano redatti e catalogati e che gli stessi o le loro copie siano custoditi in archivio. Spetta inoltre a lui registrare tutti gli atti e i documenti relativi a decreti, disposizioni, obbligazioni ed ogni altra cosa di competenza del notaio; deve fedelmente annotare, per iscritto, tutto ciò che viene fatto e questo indicando luogo, giorno e anno; e infine mostrare, dal registro, a chi legittimamente lo chiedesse atti o documenti e dichiarare la conformità delle copie con la propria firma.

202. Deve custodire, con la massima diligenza, tutti i documenti che riguardano l'intero Ordine, le singole Case o le Province. Venga sistemato quindi, in un luogo sicuro, un archivio nel quale vengono conservati con un certo ordine e diligentemente chiusi tutti i documenti e gli scritti che riguardano gli interessi spirituali e temporali dell'Ordine; dei documenti ivi contenuti si faccia inoltre un inventario o "catalogo", con una breve sintesi di ogni singolo scritto.

203. Gli atti della Curia, destinati ad avere effetto giuridico, devono essere timbrati con il timbro dell'Ordine e sottoscritti, per la loro validità, dall'Ordinario che li emana e dal Segretario Generale.

204. L'archivio deve stare chiuso; di questo ne abbiano le chiavi il Preposito Generale e il Segretario Generale; nessuno può accedervi, né prelevarne documenti se non per breve tempo e con il permesso del Preposito Generale o del Segretario. Tuttavia è nel diritto degli interessati ricevere documenti autentici, fotocopiati o fotostatici se sono, per loro natura, pubblici o riguardano la loro situazione personale.

205. Nell'archivio vi sia un armadio o una cassaforte ermeticamente chiusa e non asportabile, nella quale vengono custoditi, con la massima diligenza, i documenti dei quali si deve mantenere il segreto. Ogni anno, poi, vengano bruciati quei documenti relativi a cause criminali sulla moralità e i cui responsabili sono morti o la cui causa, con sentenza di condanna, è stata conclusa da un decennio, conservando, tuttavia, una sintesi dei fatti che riporti il testo della sentenza definitiva.

206. Si preoccupi il Segretario di conservare diligentemente gli atti e i documenti di ogni Provincia e Casa dell'Ordine e i rispettivi inventari o "cataloghi" siano redatti in duplice copia, di cui una viene conservata nell'archivio di provenienza e l'altra in quello generale.

207. Infine, il Segretario curi la redazione di un bollettino ufficiale nel quale venga scritto tutto ciò che, in qualche modo, può riguardare il governo, la storia o l'attualità del nostro Ordine; questo poi venga spedito a tutti i religiosi.

### **L'Economo Generale e il Consiglio Economico**

208. Al compito di Economo Generale sia nominato per un sessennio un religioso del nostro Ordine, professo di voti solenni, preso tra i membri del Consiglio Economico.

209. L'Economo Generale prima di assumere il suo ufficio farà promessa di amministrare nel migliore dei modi e fedelmente i beni dell'Ordine; farà anche un preciso e ben dettagliato inventario dei beni immobili e di tutti i beni mobili di valore o di altro, conservandone una copia nell'archivio amministrativo e una nell'archivio della Curia.

210. L'Economo Generale inoltre tenga ben ordinati i libri delle entrate e delle uscite; alla fine di ogni anno dia diligentemente conto dell'amministrazione; custodisca in un apposito armadio e nel dovuto ordine i *documenti e gli strumenti*, nei quali siano comprovati i diritti dell'Ordine; una copia autentica di questi venga depositata nell'archivio della Curia (cfr. c. 1284 § 2-3-8 e 9).

211. A norma di Diritto, sia istituito il Consiglio Economico che sarà presieduto dal Preposito Generale o da un suo Delegato; il Consiglio dovrà essere composto da almeno tre membri, non esclusi i laici, i quali devono essere competenti in diritto civile e distinguersi per rettitudine di vita, da nominarsi a giudizio del Preposito Generale con il consenso del Consiglio Generale. Compito del Consiglio Economico è quello di esaminare, approvare o non approvare i bilanci, ogni anno, sia dell'Ordine che delle Province e, rispettando le indicazioni del Preposito Generale, preparare il bilancio di previsione per l'anno successivo, sia per le entrate che per le uscite (cfr. c. 1280).

### **Il Postulatore per le Cause dei Santi**

212. Compito principale del Postulatore Generale, eletto a norma di Diritto, è trattare la beatificazione dei Servi di Dio e la canonizzazione dei Beati dell'Ordine presso la Congregazione della Causa dei Santi in Roma, promuoverne il culto tra i fedeli e divulgarne la biografia e la conoscenza della loro santità.

213. Nel disbrigo di questi compiti e nelle spese da sostenere, si preoccupi di chiedere il parere del Preposito Generale e dei Consultori; almeno una volta all'anno riferisca al Consiglio sullo stato delle Cause, sulle entrate e sulle spese sostenute. Se per qualsiasi motivo il Postulatore Generale dovesse essere rimosso dal suo incarico, si consulti prima la Congregazione per la Causa dei Santi.

### **L'Archivista e il Bibliotecario dell'Ordine**

214. Alla cura dell'Archivio storico e della Biblioteca della Curia, il Preposito Generale ponga un religioso veramente esperto e profondo conoscitore della storia del nostro Ordine.

215. Nella Casa della Curia Generalizia vi sia un luogo destinato a conservare, ben disposti e ordinati, i documenti riguardanti in qualche modo la storia del nostro Ordine, sia negli originali che nelle copie autentiche; e ci sia pure la Biblioteca Generale nella quale vengano diligentemente e sistematicamente catalogati sia i libri pubblicati dai Nostri o altri che in qualche modo si riferiscono alla nostra storia. Per cui di ogni libro pubblicato o da pubblicare dai Nostri, l'autore ne invii subito e gratuitamente due esemplari alla biblioteca della Curia. Per consultare poi libri e documenti ivi custoditi ci si attenga alle norme stabilite dal Preposito Generale.

## **CAPITOLO VI**

### **IL CAPITOLO PROVINCIALE**

216. Quanto è stato detto del Capitolo Generale per tutto l'Ordine, analogamente, si può dire del Capitolo Provinciale in quello che riguarda la Provincia. Pertanto, le norme che sono state stabilite per la celebrazione del Capitolo Generale siano osservate, nel limite del possibile, anche per questo (cfr. c. 632).

217. I compiti del Capitolo sono:

1. salvaguardare nella Provincia il patrimonio dell'Ordine e promuoverne un confacente rinnovamento;
2. trattare e definire tutto ciò che riguarda la vita e l'attività della Provincia, in conformità alle disposizioni e ai Decreti dei Capitoli Generali e, in modo particolare, curare l'impegno dei religiosi nella promozione e nel sostegno delle vocazioni, nonché nella formazione e nel sostegno dei candidati;
3. esaminare la relazione sullo stato religioso, apostolico ed economico di tutta la Provincia, presentata dal Preposito Provinciale e questa, una volta approvata, deve essere mandata al Preposito Generale;
4. proporre al Preposito Generale la erezione o la soppressione di una casa;
5. indicare quali sono le cose in cui si richiede il voto deliberativo del Consiglio Locale;
6. inoltre eleggere:
  - 6.1. il Preposito Provinciale;
  - 6.2. i tre Consultori, dei quali il primo eletto sarà il Vicario Provinciale;
  - 6.3. altri due Consultori i quali, con i primi tre, formeranno il Consiglio Provinciale Pleno;

6.4. i delegati al Capitolo Generale e i loro sostituti.

### **Quali Padri devono partecipare al Capitolo Provinciale**

218. Intervengono al Capitolo:

1. il Preposito Generale che presiede allo stesso Capitolo o un suo Delegato;
2. il Preposito Provinciale;
3. tutti i Vocali della Provincia;
4. i Vocali della Provincia che vivono in Sant'Andrea della Valle.  
Sono Vocali solo quei sacerdoti che hanno già compiuto tre anni di professione solenne e che godono quindi di voce attiva e passiva. Questi devono tutti partecipare al Capitolo.

219. Quanto detto nelle Costituzioni nell'art. 163 riguardo alla facoltà di far intervenire degli esperti al Capitolo Generale, analogamente si deve intendere per il Capitolo Provinciale.

### **Convocazione del Capitolo Provinciale**

220. A) Il Capitolo Provinciale Ordinario si celebrerà:

1. al termine del triennio;
2. ogni qualvolta viene convocato il Capitolo Generale.

B) Il Capitolo Provinciale straordinario invece si celebrerà:

1. quando lo crederà opportuno il Preposito Provinciale con il consenso del Consiglio Pleno;
2. nel caso in cui il Preposito Provinciale dovesse morire o, per qualsiasi altra causa, dovesse cessare dal suo ufficio.

221. Il Capitolo Provinciale, con lettera circolare da mandare due mesi prima del suo inizio, sia convocato dal Preposito Provinciale o, se il caso lo richiede, dal Vicario Provinciale o da cului che ne fa le veci. Prima della convocazione di qualsiasi Capitolo si deve consultare il Preposito Generale circa il luogo e il tempo nei quali si ritiene più opportuna la sua celebrazione.

222. La preparazione del Capitolo Provinciale sia fatta secondo quanto detto per il Capitolo Generale, naturalmente, con le opportune distinzioni: nella lettera di convocazione siano manifestati gli argomenti proposti dal Consiglio Provinciale e altresì i punti essenziali da trattare in Capitolo.

223. Gli argomenti proposti dal Preposito Provinciale siano quindi studiati nei Capitoli locali; le conclusioni poi e le eventuali nuove proposte, con relativi opinioni e suggerimenti, siano mandate immediatamente al Capitolo.

224. Trenta giorni prima dell'inizio del Capitolo Provinciale, i singoli Prepositi mandino al Preposito Provinciale una sintesi degli atti dei Capitoli Locali e una relazione sullo stato religioso ed economico della Casa.

### **Altre cose riguardanti il Capitolo**

225. Per l'elezione del Preposito Provinciale come per i Consultori, si osservi la stessa prassi stabilita per l'elezione del Preposito Generale e dei suoi Consultori.

226. I Delegati al Capitolo Generale siano eletti dai singoli Capitoli, volta per volta, e in maniera tale che risultino eletti solo coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi nei primi tre scrutini, la relativa nel quarto. Si faccia la stessa cosa per l'elezione dei loro sostituti.

227. Gli atti del Capitolo, debitamente timbrati e firmati dai singoli Padri, siano conservati nell'archivio Provinciale, tuttavia una loro copia, firmata dal Preposito Provinciale e dal Segretario del Capitolo, deve essere mandata al Preposito Generale, mentre a tutte le Provincie dell'Ordine deve essere mandata, subito, una loro sintesi. Le Deliberazioni del Capitolo, approvate dal Preposito Generale, hanno vigore in tutta la Provincia fino al Capitolo Provinciale successivo. I Delegati al titolo Generale prima di avere espletato la loro missione, non possono essere trasferiti ad altra Provincia.

## **CAPITOLO VII**

### **Il Preposito Provinciale e il suo Consiglio**

228. Il Preposito Provinciale, essendo Superiore Maggiore e Ordinario della Provincia, gode di piena potestà e giurisdizione su tutte le Case e i Religiosi di sua competenza. Pertanto è suo dovere fondamentale mostrarsi a tutti quale modello di disciplina e di osservanza della Forma di vita Apostolica, mantenendo, per primo e davanti a tutti, fedeltà alle norme di vita comune proprie dei Chierici Regolari. Comunque tutti, in spirito di fede, come si addice a servi di Dio, siano a lui sottomessi, quale rappresentante di Dio. Egli poi che, a motivo del suo ufficio, è il Mediatore tra il Preposito Generale e i Prepositi locali, manifestando piena fedeltà alla suprema autorità dell'Ordine e fiducia grande nei Rettori delle Case, si faccia promotore di fraterne relazioni tra le Comunità e di interscambio di esperienze tra le stesse affinché, tutti e volentieri, lavorino tenacemente al servizio della Chiesa e al progresso dell'Ordine (cfr. cc. 620 e 622).

229. Il Preposito Provinciale sia eletto canonicamente dal Capitolo Provinciale per un triennio; se si crederà opportuno potrà essere rieletto dal Capitolo per un altro triennio. Una sua nuova elezione non è possibile prima che siano trascorsi altri tre anni, tuttavia la sua elezione deve essere sempre confermata dal Preposito Generale. All'ufficio di Preposito Provinciale sia eletto un sacerdote che abbia compiuto almeno i trenta anni e cinque di professione solenne.

230. Il Preposito Provinciale nel governo della Provincia sia coadiuvato dai Consultori Provinciali i quali formano il Consiglio Provinciale.

231. L'ufficio dei Consultori dura per un triennio. Il primo eletto tra di loro ricopre l'ufficio di Vicario Provinciale, e pertanto egli sostituisce il Preposito Provinciale quando questi è assente o è impedito o, per qualsiasi altro motivo, viene meno al suo ufficio. L'ufficio di Vicario Provinciale è incompatibile con quello di Economo Provinciale.

232. A - Tra le altre cose, è diritto e dovere del Preposito Provinciale:

1. visitare ogni anno, personalmente o per mezzo di altri, tutte le case della Provincia (cfr. c. 628 § 1 e 3);
2. indire assemblee dei religiosi e possibilmente presiederle per un conveniente aggiornamento dottrinale degli stessi e per ottenere da tutti una più responsabile collaborazione nella realizzazione delle opere;
3. presiedere, se possibile, i Capitoli locali (cfr. Cost. 254);
4. concedere il permesso ai Nostri per pubblicazioni di scritti di cui nell'art. 42 delle Costituzioni (cfr. c. 832).

B - Sebbene in molte cose il Preposito Provinciale può agire senza il consenso dei suoi Consultori, eccetto i casi previsti dal diritto universale, almeno nelle cose che seguono, abbia cura di ascoltare il loro consiglio:

1. nella nomina dei Consultori Locali (cfr. Cost. 247);
2. nell'accettazione dei Postulanti al Noviziato (cfr. Cost. 106; cc. 641 e 645);
3. nel prorogare il tempo di Noviziato, dopo aver ascoltato il Maestro dei Novizi (cfr. c. 653 § 2; Cost. 115);
4. nell'ammettere i religiosi alla rinnovazione dei voti, ma non oltre il secondo triennio (cfr. c. 689; Cost. 127);
5. nell'ammissione dei suoi religiosi ai Ministeri (cfr. c. 230; Cost. 137);
6. nella visita annuale a tutte le Case della Provincia, mediante un membro del Consiglio Provinciale Pleno, in caso di legittimo impedimento (cfr. c. 628 § 1 e 3);
7. nel trasferimento di un religioso da una Casa a un'altra.

233. Oltre a quanto detto nell'articolo precedente, il Preposito Provinciale almeno in queste cose necessita, senz'altro,

a) del consenso del Consiglio Pleno:

1. nella nomina, a norma del diritto comune:

- 1.1. dei Prepositi che devono presiedere alle singole Case per un triennio (cfr. Cost. 246);
- 1.2. del Maestro dei Novizi e del Prefetto dei Juniores (cfr. Cost. 108 e 125);
2. nell'approvazione della relazione dello stato economico della Provincia che deve essere presentata ogni anno dall'Economo Provinciale (cfr. Cost. 243 § 2);
3. nell'ammissione dei Novizi alla professione temporanea (cfr. Cost. 119); nell'ammissione dei Juniores alla professione solenne (cfr. Cost. 138) e quando qualcuno dei Nostri deve essere promosso agli Ordini Sacri (cfr. Cost. 138); in questi casi però necessita chiedere anche la licenza del Preposito Generale (cfr. Cost. 138);
4. ogni volta che c'è da convocare il Capitolo Provinciale straordinario (cfr. Cost. 220 § 1);
5. nel definire per le Case ciò che deve ritenersi di ordinaria o straordinaria amministrazione (Cfr. Cost. 258);
6. stabilire i contributi delle singole Case per il fondo comune della Provincia (cfr. Cost. 261);
7. per la validità di qualsiasi alienazione o di altri affari in cui la situazione patrimoniale della Provincia o della Casa potrebbe subirne detrimento (cfr. c. 638 § 3);
8. nell'emettere una dichiarazione di dimissione ipso facto (cfr. c. 694 § 2);
9. nel trasmettere al Preposito Generale tutti gli atti riguardanti la dimissione di un religioso (cfr. c. 697 § 3);
10. nell'istruire un processo e la decisione di dimissione (cfr. c. 699 § 1);
11. parimenti per l'espulsione di un confratello da una casa religiosa (cfr. c. 703);
- b) è sufficiente il consenso del Consiglio Ordinario:
  1. per la nomina triennale degli Ufficiali Provinciali (cfr. Cost. 240);
  2. nella costituzione del Consiglio Economico (cfr. Cost. 187 § 9, 211 e 243);
  3. nel far venire degli esperti al Capitolo Provinciale (cfr. Cost. 163 e 219);
  4. nel concedere a un religioso il permesso di dimorare fuori di una Casa dell'Istituto (cfr. c. 665 § 1; Cost. 13).

234. E' diritto e dovere del medesimo Consiglio Provinciale Pleno esaminare e approvare la relazione sullo stato religioso, apostolico ed economico della Provincia che il Preposito Provinciale o il Vicario, se egli è assente per qualche motivo, presenta alla scadenza del triennio.

235. Quando il Consiglio Provinciale Pleno si riunisce per una deliberazione, sebbene si devono convocare tutti i Padri Consultori, tuttavia quanto deciso da almeno tre presenti e da chi legittimamente lo presiede, ciò deve ritenersi sancito e confermato.

236. Il Consiglio Provinciale Ordinario si deve riunire una volta al mese, quello Pleno ogni tre mesi o tutte le volte che il Preposito Provinciale riterrà opportuno convocarlo.

237. Una volta all'anno interverranno al Consiglio Provinciale Pleno tutti i sacerdoti della Provincia che operano principalmente nella formazione dei nostri giovani per dare un resoconto della loro attività.

238. Ogni Provincia abbia la sua Casa Provinciale, designata dal Preposito Generale con il consenso del suo Consiglio. Tuttavia il Provinciale può scegliere anche un'altra casa della Provincia come sua casa di residenza (cfr. Cost. 187 § 11).

239. In caso di morte del Preposito Provinciale, o di rinuncia o destituzione, il Vicario Provinciale, con voto deliberativo del Consiglio Pleno e con il consenso del Padre Generale, deve convocare quanto prima il Capitolo Provinciale straordinario, il quale gode di tutte le facoltà di quello ordinario.

## **CAPITOLO VIII**

### **Gli Ufficiali della Curia Provinciale**

240. Hanno il titolo di Ufficiali:

1. il Segretario Provinciale;
2. l'Economo Provinciale;
3. l'Archivista Provinciale.

4. Oltre a quello che si dirà, a questi uffici si deve analogamente applicare, fatte le debite distinzioni, quanto già detto nelle Cost. 195,211,214 e 215 per gli uffici generali.

### **Il Segretario Provinciale**

241. In ogni Provincia dell'Ordine venga designato un sacerdote di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto, che compia l'ufficio di Segretario e di Notaio e al quale si riconoscano analogamente gli stessi compiti sopra attribuiti al Segretario Generale. Sia suo compito compilare i registri nei quali figuri, principalmente, l'ingresso di ciascun religioso nell'Ordine, l'inizio del Noviziato, l'emissione della Professione temporanea e di quella solenne, il giorno di ammissione agli Ordini; abbia cura, inoltre, di compilare il libro degli Annali (Cronache?) nel quale venga riportato tutto ciò che si ritiene degno di nota o di utilità comune. In un libro speciale, inoltre, deve annotare tutte quelle cose che, nel tempo della visita canonica, vengono proposte dal Preposito Generale e dal Preposito Provinciale da mettere in pratica quotidianamente, per meglio viverle.

242. Alla morte di qualsiasi dei Nostri, il Segretario Provinciale ne dia subito comunicazione al Preposito Generale, al suo Segretario e a tutte le Province, affinché ricevuta la notizia, venga annotata nel "Libro dei Defunti" e vengano offerti i suffragi prescritti, perché coloro che vivono

possano pregare Dio affinché, colui che, nella speranza della vita eterna, ha fedelmente seguito Cristo, possa vivere più intimamente unito a Lui per l'eternità.

### **L'Economo Provinciale e il Consiglio Economico**

243. A norma del diritto, ogni Provincia, in quanto persona giuridica, deve avere il proprio Consiglio economico, formato dall'Economo Provinciale e da almeno due Consulitori. Infine, ciò che è stato stabilito, sopra, nelle Costituzioni, articoli 208-211, per l'amministrazione economica di tutto l'Ordine, analogamente deve applicarsi a tutte le Province e Case dell'Ordine. Le competenze del Consiglio Economico della Provincia sono:

1. vigilare su tutto ciò che riguarda la situazione economica delle Case e della Provincia e renderne conto al Consiglio Provinciale;
2. raccogliere tutte le notizie necessarie per redigere l'inventario della Provincia e delle Case da comunicare, con esattezza e tempestivamente, al Consiglio Generale;
3. comunicare, a tempo e luogo, al Preposito Provinciale e suo Consiglio quanto può essere utile al bene comune;
4. suggerire, con prudenza, secondo le circostanze, i tempi e i luoghi, tutto ciò che è pertinente alla così detta realtà amministrativa-economica e cose analoghe;
5. preparare, su indicazioni del Preposito Provinciale, il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, previste per l'anno successivo, in tutta la Provincia.

### **L'Archivista Provinciale**

244. Il Preposito Provinciale con il suo Consiglio, nello stesso modo come stabilito per la Curia Generalizia, scelga, come Archivista della Provincia, un religioso con le stesse qualità e dottrina richieste per l'Archivista Generale. Pertanto, nella Casa Provinciale, venga scelto un luogo adatto per conservare i documenti, con la stessa cura e diligenza, com'è giusto, pari a quelle dell'Archivio Generale, e inoltre per poterli consultare necessita osservare le disposizioni date dal Preposito Provinciale.

## **CAPITOLO IX**

### **IL GOVERNO LOCALE**

#### **Il Preposito locale**

245. Il Preposito locale è l'animatore di tutta la Comunità, posto come premuroso padre e fratello per i fratelli, non trascuri nulla per favorire nel migliore dei modi la coesione, il fervore spirituale e l'impegno nell'espletamento dei propri doveri, impegnandosi, insieme ai confratelli a lui affidati, ad edificare in Cristo una fraterna comunità, vera famiglia riunita nel nome del Signore e partecipe della Sua presenza. Agisca in modo tale quindi, come diceva San Gaetano, da farsi amare dai sudditi, abbinando la carità alla osservanza regolare.

I confratelli tuttavia, in spirito di fede, abbiano umilmente nei confronti del proprio Preposito rispettosa ubbidienza e, come membra di Cristo, nei loro fraterni rapporti, si prevengano nella reciproca stima, conservando l'unità nel vincolo della pace, dalla quale scaturisce grande forza apostolica (cfr. cc. 602 e 619).

246. All'ufficio di Preposito sia nominato un Vocale che, dal momento della sua nomina, gode di potestà canonica su tutti i membri della comunità. Il suo mandato tuttavia ha inizio dopo la canonica presa di possesso del suo ufficio. Viene nominato per un triennio; proirà essere rieletto nella stessa Casa consecutivamente solamente per un'altro triennio. La nomina del Preposito venga fatta previa una opportuna consultazione degli interessati (cfr. cc. 622 e 625 § 3).

247. Il Preposito abbia due Consultori designati dal Preposito Provinciale, dopo aver ascoltato il suo Consiglio Pleno, il loro compito è quello di coadiuvare il Preposito nel governo della comunità. Il primo designato tra questi ottiene, in forza della stessa designazione, il compito di Vicario della Casa, e quindi assolve al compito di vice del Preposito ogniquale volta questi è assente o legittimamente impedito. I due formano il Consiglio del Preposito locale.

248. Spetta al Capitolo Provinciale determinare quali sono i casi nei quali il voto dei Consultori è deliberativo.

249. Spetta al Preposito locale, ascoltato il suo Consiglio, conferire l'incarico di Segretario, di Economo o degli altri ufficiali locali. A tutti gli altri religiosi, laici, chierici o presbiteri, sia affidato dal Preposito un qualche ministero o ufficio, nel quale, per amore di Cristo, possano dedicarsi per l'utilità comune o per qualche necessità dei singoli.

### **Il Segretario locale**

250. Compito del Segretario locale è quello di aiutare il suo Preposito e la sua Comunità, eseguendo tutto ciò che a lui compete. E' di sua competenza, perciò, redigere gli atti ufficiali del Consiglio e del Capitolo locale, nonché quelli della Casa; come pure annotare e conservare, in apposito libro, le disposizioni emanate dai Superiori Maggiori, nonché quanto è stato decretato in occasione della Visita canonica. E' pure di sua competenza, se manca il Cronista, scrivere gli Annali della Casa, nei quali possa evidenziarsi per mezzo del nostro Istituto il passaggio del Signore nella Chiesa.

### **L'Economo e il Consiglio Economico**

251. In ogni Casa vi sia pure un Economo il cui principale compito è quello di aver cura, sotto la guida del Preposito, delle cose temporali; ed ancora vi sia, a norma di diritto, anche il Consiglio economico a cui, fatte le debite distinzioni, si deve attribuire quanto detto nelle Costituzioni, articoli 208, 211 e 243, nei confronti dei Consigli economici Generale e Provinciale (cfr. c. 636 § 1).

252. L'Economo abbia cura di compilare il libro delle entrate e delle uscite perché, almeno quattro volte all'anno, possa rendere conto al Consiglio e al Capitolo locale, oltre che al Preposito Generale o Provinciale o loro Delegati in occasione della Visita canonica. Ogni anno, nel mese di gennaio, trasmetta all'Economo Provinciale il rendiconto annuale della Casa, approvato dal Consiglio locale. Prima del 15 marzo poi, l'Economo Provinciale lo trasmetta, debitamente approvato dal Consiglio Provinciale Pleno, insieme con gli altri bilanci della Provincia, all'Economo Generale.

## **Il Capitolo locale**

253. Il Capitolo Locale, da costituirsi in ogni Casa, è di grande importanza sia per il Preposito nella conduzione del suo ufficio, sia per la comunità tutta, sia per i singoli religiosi, per l'aiuto e la spinta che riesce a dare non soltanto come segno di unità ed espressione di comune impegno nella famiglia religiosa, ma perché rende i religiosi responsabili e realmente partecipi del bene e del cammino di tutta la comunità. Generalmente, il Capitolo Locale si radunerà almeno una volta al mese e ogni qual volta si devono trattare problemi per la cui soluzione il Capitolo Generale o il Preposito Generale o Provinciale richiedono il consenso del Capitolo Locale.

254. Costituiscono il Capitolo Locale: il Preposito Provinciale, il Preposito della Casa e tutti i religiosi di voti solenni assegnati a quella Casa.

## **CAPITOLO X**

### **L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI DELL'ORDINE**

255. L'Ordine dei Chierici Regolari nonché qualunque sua Provincia o Casa, legittimamente erette, sono, per il diritto stesso, persone giuridiche e, pertanto, capaci di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali (cfr. c. 634 § 1).

256. Ma poiché i beni temporali dell'Ordine sono beni ecclesiastici, la loro amministrazione viene regolata, principalmente, dalle norme del diritto patrimoniale di tutta la Chiesa, nonché da queste Costituzioni che devono esprimere e favorire la nostra specifica povertà (cfr. c. 635 § 1).

257. I beni dell'Ordine, delle Province e di qualsiasi Casa sono amministrati dal rispettivo Economo, sotto la guida del proprio Superiore e del Consiglio economico (cfr. cc. 636 § 1 e 1280).

258. Agli Economi, a motivo del loro ufficio, è lecito spendere e gestire ciò che non supera l'ordinaria amministrazione. Per quello che riguarda l'amministrazione straordinaria si deve chiedere il permesso del proprio Superiore e del Consiglio. E' compito del Consiglio Pleno, Generale o Provinciale, stabilire più precisamente, nell'ambito delle proprie competenze, quali atti appartengono all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione.

259. Il Preposito Generale con il consenso del suo Consiglio notifichi per iscritto ai Prepositi Provinciali e questi, con il consenso del proprio Consiglio, ai Prepositi Locali quali sono le loro facoltà per gli atti di straordinaria amministrazione e inoltre definiscano quali sono i limiti e la

misura che la oltrepassano, rispettando quanto prescritto sia dal diritto canonico che civile e attenendosi altresì alle condizioni dei luoghi e dei tempi.

260. A nessuno è permesso contrarre debiti o di alienare beni di qualsiasi genere, se non per vera e urgente necessità e con il permesso del Superiore competente e del suo Consiglio, dopo aver inoltre ascoltato il Consiglio economico e nel rispetto del diritto (cfr. cc. 638 § 3, 1290 e 1298).

261. Per provvedere in modo più adeguato all'interscambio dei beni nell'ambito dell'Ordine e per soddisfare a una fraterna cooperazione economica, si istituiscano dei fondi comuni per tutto l'Ordine e per ciascuna Provincia, i quali saranno sostenuti particolarmente con i contributi che il Consiglio, sia Generale che Provinciale Pleno, riterranno opportuno definire per ogni Provincia o Casa.

262. Infine, perché i Nostri diano una testimonianza di collettiva carità e di evangelica povertà, sia la Congregazione che qualsiasi sua persona giuridica destinino di cuore qualcosa delle proprie sostanze per le necessità della Chiesa e per i bisogni dei poveri, che dobbiamo amare nel cuore di Cristo; tuttavia nella donazione di questi beni si unisca alla carità la prudenza cristiana (cfr. c. 640).

*Questo è lo stile di vita della nostra famiglia religiosa,  
e se noi, con cuore grande e generoso, lo mettiamo in pratica,  
saremo accetti a Dio e graditi agli uomini:*

*stabilmente tesi a cercare il Regno di Dio  
che è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo  
perchè Dio sia glorificato in noi e in tutti.*

(Rom. 14, 17-19)

## OSSERVAZIONI

**Alla cortese attenzione del Rev.mo Padre Generale e dei suoi collaboratori.**

Rev.mo Padre,

alla fine di questo lavoro di traduzione delle Costituzioni, mi permetto, se la cosa può essere di utilità, di segnalare alcune cose che potrebbero, forse, venir corrette nel prossimo Capitolo Generale, se così sembrerà opportuno:

- 1) Art. 121: la seconda parte ripete quanto già stato detto nel n. 115;
- 2) art. 148: la citazione del c. 672 non è relativa al tema trattato;
- 3) art. 187,4: il can. 612 non è pertinente al tema;
- 4) art. 208: dall'articolo si evince che prima bisogna eleggere i Consultori e poi l'Economo;
- 5) art. 210: alla fine dell'anno l'Economo deve dare conto dell'amministrazione: a chi?
- 6) art. 232, B,6: è stato già detto nel medesimo articolo al A,1;
- 7) art. 233,a,3: la triplice ripetizione della citazione dell'art. 138 è eccessiva, basta alla fine dell'art.
- 8) sempre art. 233, b,4: il paragrafo è contenuto perfettamente nelle citate Cost. n. 13
- 9) correzione di alcuni sbagli di stampa:
  - a) pag. 17: correggere: "quaerimonia" in "querimonia";
  - b) pag.75, art. 162,4 "ex officio";
  - c) errore di numerazione negli ultimi due articoli.

Con la speranza di aver fatto cosa utile, cordialmente saluto.

P. Vincenzo Cosenza, C.R.

